

Allegato 1: Schede di recepimento delle delibere regionali sulla condizionalità.

INDICE

1. Regione Abruzzo.....	Pag. 2
2. Regione Basilicata.....	Pag.22
3. Regione Campania.....	Pag.55
4. Regione Lazio.....	Pag.56
5. Regione Marche.....	Pag.71
6. Regione Puglia.....	Pag.72
7. Regione Umbria.....	Pag.110
8. Regione valle D'Aosta.....	Pag.111.

REGIONE ABRUZZO

Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Abruzzo per l'annualità 2026

Deliberazione della Giunta regionale n. 548 del 14/08/2026, di recepimento, con integrazioni, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 292670 del 17 giugno 2026, relativa alla "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande relative ad interventi a superficie o a capo dello Sviluppo rurale". La deliberazione n. 760/2026 dispone, a decorrere dall'anno di domanda 2026, l'abrogazione della precedente deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2023, n. 814, come modificata dalla deliberazione n. 1150 del 23 settembre 2024, di recepimento del DM n. 147385/2023, a sua volta abrogato dal DM n. 292670/2026.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti negli allegati 1 e 2 della DGR n. 548/2026, relativi ai singoli Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

ZONA 1 - CLIMA E AMBIENTE

➤ I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

- **BCAA 1** - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 2** – Protezione di zone umide e torbiere
 - **In Valle d'Aosta non sono presenti zone Ramsar ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii, pertanto la presente norma non trova applicazione.**
- **BCAA 3** – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
 - In assenza di provvedimenti regionali specifici, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso.

➤ II TEMA PRICIPALE: ACQUA

- **CGO 1** – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Riferimenti normativi regionali

La Regione Abruzzo a norma dell'art. 5 del D.M. 9 marzo 2023 n. 147385, pubblicato su G.U. il 15 maggio 2023, con propri provvedimenti specifica le ulteriori normative applicative in ordine ai presenti obblighi:

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.

1.Decreto n. 2/Reg. del 17 agosto 2023 recante “Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica” e s.m.i., che ha abrogato e sostituito il Decreto 13 agosto 2007, n. 3/Reg “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”.

- **CGO 2** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 9 marzo 2023 n. 147385, pubblicato su G.U. il 15 maggio 2023, con i provvedimenti sotto riportati ha individuato le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CE e adottato il relativo programma d'azione:

1.DGR n. 332 del 21 marzo 2005 pubblicata sul BURA n. 30 del 03/06/2005. D.L.vo 11.05.1999 e successive integrazioni e modificazioni - art. 19 ed Allegato 7. Prima individuazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola “Pubblicata sul BURA n. 30 del 03-06-2005, sono state individuate le seguenti aree: “Val Vomano e “Val Vibrata”.

2.DGR n. 1475 del 18 dicembre 2006 “Art. 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5

3.D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007 “Art. 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA. RIELABORATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI MINISTERIALI.

4.D.G.R. n. 384 del 09/04/09 Direttiva nitrati-Deliberazioni di Giunta Regionale n. 899 del 07/09/07, n. 187 del 17/03/08, n. 992 del 23/10/08 e n. 41 del 14/02/09 – Modifiche al programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e proroga dei termini, per l'anno 2009, per la presentazione dei Piani di utilizzazioni Agronomica (PUA).

5.D.G.R. n. 383 del 10 maggio 2010 “Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007, n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008 e n. 41 del 14 febbraio 2009 – Modifiche al Piano di azione e proroga dei termini, per la presentazione dei “Piani di Utilizzazione Agronomica” (PUA).

6.DETERMINAZIONE n. DH2/38 del 25.05.2010: “Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007, n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008, n. 41 del 14 febbraio 2009 e 383 del 10 maggio 2010 – Aggiornamento delimitazione superfici vulnerabili da nitrati di origine agricola (elenco fogli e particelle interessate).

7.D.G.R. 472 del 4 marzo 2013 “Direttiva Comunitaria 91/376/CE E art. 36 del 18 ottobre 2012 N.179 – comma 7 –ter – Applicazione Direttiva Nitrati _ posizione Regione Abruzzo.”

8.Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/C dell’8 luglio 2013 recante “D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque.”, con la quale è stato approvato l’elaborato e la carta contenente l’aggiornamento dell’individuazione delle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola attraverso l’analisi dei dati di monitoraggio 2010.

9.Deliberazione Consiliare n. 51/9 del 16/12/2015 con cui è stato approvato definitivamente il Piano di Tutela delle Acque di cui alla DGR n. 492/C dell’8 luglio 2013, che contiene l’aggiornamento delle zone vulnerabili da Nitrati di cui al punto precedente.

10.DGR n.1013 del 7 dicembre 2015 recante “Aggiornamento del Quadro Conoscitivo di Riferimento - Carichi inquinanti, Misure e Stato delle acque - ai fini del riesame ed aggiornamento dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021.”

11.DGR n. 55 del 13/02/2017 recante “Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque: analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali regionali”.

12.DGR n. 795 del 16/12/2019 Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Aggiornamento Perimetrazione e Designazione delle nuove Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola.

13.DGR n. 852 del 23/12/2019 Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque: aggiornamento analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali e sotterranei regionali e approvazione schede monografiche corpi idrici

14.DGR n. 111 del 04.03.2021 - D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque.

15.DGR n. 242 del 03.05.2021 - Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Aggiornamento Perimetrazione e Designazione delle nuove Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola. Modifica DGR n. 795/2019.

16.DGR n. 905 del 29.12.2022 - D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Aggiornamento della DGR n. 111/21 nella documentazione di riferimento dell’elaborato 2.3 - stato ecologico e stato chimico dei corpi idrici fluviali e lacustri nel sessennio 2015-2020 e dell’elaborato 2.10 - stato chimico dei corpi idrici sotterranei nel sessennio 2015-2020 in riferimento al piano di Tutela delle Acque.

17.DGR n. 431 del 15/07/2025 - Piano di Tutela delle Acque regionale - Aggiornamento sessennale del piano approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 51/9 del 15/12/2015 – Presa d’atto elaborati di Piano ai fini dell’informazione e consultazione pubblica ai sensi dell’art. 122 del d.lgs 152/06 e s.m.i.

- **BCAA 4** – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.
 - Obbligo a) – divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari nella “fascia di rispetto”: l’obbligo si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l’irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l’osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell’etichetta dei prodotti.
 - Obbligo b) – mantenimento o costituzione della “fascia inerbita”: l’ampiezza varia in funzione delle valutazioni dello stato ecologico e chimico del corpo idrico a cui si applica. L’obbligo si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito; in tutti gli altri casi si applica un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri. Sono soggette all’obbligo unicamente le aziende le cui superfici agricole adiacenti a corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali non rientrano nelle deroghe previste a livello nazionale (parcelle a seminativo in zona montana, terreni stabilmente inerbiti, oliveti stabilmente inerbiti, superfici a prato permanente).

La Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 9 marzo 2023 n. 147385, pubblicato su G.U. il 15 maggio 2023, con propri provvedimenti ha definito lo «stato complessivo attuale» dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque e dei Piani di gestione del distretto idrografico di appartenenza.

Il Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino centrale è stato adottato con la deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010, del Comitato Istituzionale allargato dell’Autorità di bacino del fiume Tevere, approvato con il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 5 luglio 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11 febbraio 2014 - Serie Generale n.34. L’aggiornamento del Piano di gestione Acque del distretto idrografico dell’Appennino centrale è stato adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato. Il secondo aggiornamento del Piano di Gestione (PGA 3, 2021-2027) del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale è stato adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 20 dicembre 2021 e approvato con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2023, e costituisce l’edizione del Piano attualmente in vigore.

Il Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Meridionale è stato adottato il 24 febbraio 2010, con deliberazione del Comitato Istituzionale allargato all’Autorità di bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 luglio 2013 - Serie Generale n.160. L’aggiornamento del Piano di gestione Acque del distretto idrografico dell’Appennino Meridionale è stato adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato. Il secondo aggiornamento del Piano di Gestione (PGA 3, 2021-2027) del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale è stato adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 20 dicembre 2021 ed approvato con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2023 e costituisce l’edizione del Piano attualmente in vigore.

Il Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione Consiliare n. 51/9 del 16/12/2015, all’art. 26 delle Norme Tecniche di attuazione prevede:

1. La struttura e le condizioni della zona ripariale sono elementi utili alla classificazione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali e la condizione di tali elementi influenza il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all’art. 15 delle presenti NTA.1

2. Le fasce rivierasche, esterne all'alveo di piena ordinaria, di fiumi, torrenti, laghi, stagni e lagune, entro almeno dieci metri dal ciglio dell'argine naturale o dal piede esterno verso campagna dell'argine artificiale, mantengono una peculiare funzione idraulica e sono altresì idonee a:

- a) Conservare l'ambiente naturale;
- b) Mantenere o ripristinare la vegetazione spontanea esistente con particolare riguardo a quella che possa svolgere un ruolo di consolidamento delle sponde ed abbia funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, sempre che tale vegetazione non incida sul regolare deflusso delle acque;
- c) Garantire l'accesso per lo svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile.

3. Nelle fasce rivierasche dei laghi e dei corsi d'acqua privi di argini artificiali, i tagli di vegetazione riparia naturale e i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati:

- a) Alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità dell'alveo del corso d'acqua;
- b) Alla eliminazione o riduzione dei rischi idraulici;
- c) Alla tutela della pubblica incolumità;
- d) Alla conservazione dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.

4. È vietata la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti che coinvolgano le fasce rivierasche dei corpi idrici.

5. La larghezza della fascia rivierasca può essere modificata, caso per caso, dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, anche sulla base delle proposte di cui al comma successivo.

6. Entro due anni dall'approvazione del presente piano, l'ARTA Abruzzo, nell'ambito delle attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali, di cui all'art. 14 comma 10 ed in particolare della valutazione degli elementi di qualità idromorfologici a sostegno, propone alla Direzione regionale competente, ove possibile, l'individuazione di fasce rivierasche specifiche finalizzate agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.

7. La copertura dei corsi d'acqua è consentita soltanto per ragioni di tutela della pubblica incolumità, purché sia garantito il deflusso della portata di piena con tempi di ritorno superiori a 500 anni.

8. La Regione incentiva, anche attraverso finanziamenti specifici del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), ricerche e progetti pilota, per individuare i requisiti ottimali delle fasce rivierasche dei corpi idrici in relazione agli inquinanti di origine diffusa ed alle aree naturali ad elevata biodiversità, tenuto conto delle diverse caratteristiche delle aree perifluviali e della morfologia degli alvei.

9. La Regione, in coerenza con il quadro generale di sostenibilità e di equilibrio della finanza pubblica nonché sulla base delle disponibilità economiche, promuove, in quanto azioni utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, fissati nel presente Piano, interventi di "riqualificazione fluviale" quali:

a. Interventi di tipo idromorfologico finalizzati al ripristino di una dinamica evolutiva più naturale dei corsi d'acqua nonché a garantire adeguati spazi di mobilità agli alvei;

b. Integrazione di interventi di rinaturazione e di gestione del rischio idraulico.

Con DGR n. 905 del 29.12.2022 - D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si è approvato l'Aggiornamento della DGR n. 111/21 nella documentazione di riferimento dell'elaborato 2.3 - stato ecologico e stato chimico dei corpi idrici fluviali e lacustri nel sessennio 2015-2020 e dell'elaborato 2.10 - stato chimico dei corpi idrici sotterranei nel sessennio 2015-2020 in riferimento al piano di Tutela delle Acque.

L'impegno a) divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari nella "fascia di rispetto" si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

L'ampiezza della fascia inerbita di cui al punto b) della presente norma potrà variare in funzione dello stato ecologico ovvero chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE) ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 "Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque". Le possibili classi di stato sono:

–
stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";

–
stato chimico: "buono", "non buono".

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o non definito.

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

Attualmente, la Regione Abruzzo ha adottato gli elaborati relativi all'aggiornamento sessennale del Piano di Tutela delle Acque con DGR n. 431 del 15/07/2025 - Piano di Tutela delle Acque regionale - Aggiornamento sessennale del piano approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 51/9 del 15/12/2015 – Presa d'atto elaborati di Piano ai fini dell'informazione e consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 del d.lgs 152/06 e s.m.i.

Deroghe

L'esenzione agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

L'esenzione all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- 1.parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- 2.terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
- 3.oliveti stabilmente inerbiti;
- 4.superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115

➤ III TEMA PRICIPALE: SUOLO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

- **BCAA 5** – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
 - Non essendoci provvedimenti regionali in materia, la presente norma prevede, in relazione all'obbligo a), su terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, la realizzazione di solchi acquai temporanei e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento

e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80; in alternativa, le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello (contour tillage, girapoggio).

- In relazione all'obbligo b), in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, vige il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.
- **BCAA 6** – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 7** – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **IV TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (PROTEZIONE E QUALITÀ)**

- **CGO 3** – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 9 marzo 2023 n. 147385, pubblicato su G.U. il 15 maggio 2023, con propri provvedimenti specifica gli impegni applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario o di aziende ricomprese in un territorio omogeneo, o a livello dell'attività agricola del beneficiario:

1.D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale”;

2.D.G.R. n. 336 del 21.3.05 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale”.

3.DGR 476 del 5/07/2018 - istituzione Zone di Protezione Speciale dei SIC ricadenti negli ambiti di pertinenza dell'IBA 115, zona Monti Frentani: IT7140115 Bosco Paganello (Montenerodomo), IT7140116 Gessi di Gessopalena, IT7140117 Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco, IT7140118 Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste, IT7140121 Abetina di Castiglione Messer Marino, IT7140123 Monte Sorbo (Monti Frentani), IT7140210 Monti Frentani e Fiume Treste, IT7140211 Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi, IT7140212 Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde, IT7140214 Gole di Pennadomo e Torricella Peligna, IT7140215 Lago di Serranella e Colline di Guarenna.

Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi della Direttiva 2009/147/EC.

1.DGR 279/2017 del 25.05.2017

2.L'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 2009/147/EC”, aggiornato al dicembre 2023 è pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - <https://www.mase.gov.it/pagina/elenco-delle-zps>;

- **CGO 4** – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 9 marzo 2023 n. 147385, pubblicato su G.U. il 15 maggio 2023, sono vigenti i seguenti provvedimenti:

1.L.R. 22 dicembre 2010, n. 59 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010)”.

2.DGR 918/C del 21.06.2000 che in attuazione del programma Bioitaly individua i Siti d'Importanza Comunitaria

3.D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria “ Lago di Penne”;

4.D.G.R. n. 738 del 27.09.2010 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: Designazione Sito d'interesse comunitario Area protetta Marina Torre del Cerrano”.

5.DGR 437/2021: approvazione del PAF - QUADRO DI AZIONI PRIORITARIE (PAF) PER NATURA 2000 IN ABRUZZO, Ex articolo 8 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat);

Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi della Direttiva 2009/147/EC:

1.DGR n.451 del 24 agosto 2009

2.DGR 279/2017 del 25.05.2017

3.DGR 492/2017 del 15.09.2017

4.DGR 493/2017 del 15.09.2017

5.DGR 494/2017 del 15.09.2017

6.DGR 562/2017 del 05.10.2017

7.DGR 477/2018 del 05/07/2018

8.DGR 478/2018 del 05/07/2018

9.DGR 479/2018 del 05/07/2018

10.DGR 834/2021 del 17/12/2021

11.53 dei 54 SIC della Regione Abruzzo, a seguito dell'approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche, sono stati designati come ZSC con i seguenti Decreti:

a.Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 dicembre 2018: Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19)

b.Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 dicembre 2018: Designazione di due zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica alpina, quattordici ZSC della regione biogeografica continentale e venticinque della regione biogeografica mediterranea della Regione Abruzzo., ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19)

c.Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2020: Designazione di 2 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e 5 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (G.U. Serie Generale 9 febbraio 2021, n. 33)

d.Decreto del Ministero della transizione Ecologica del 28 settembre 2022: Designazione di due Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale, una della regione biogeografica alpina e

una della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (G.U. Serie Generale 9 febbraio 2021, n. 33)

12. Con DGR n. 953 del 28/12/2023 la Regione Abruzzo ha approvato l'intesa sullo schema di decreto per la designazione della Zona Speciale di Conservazione IT7110202 Gran Sasso, l'ultimo SIC rimanente.

13. L'elenco dei SIC/ZSC, classificati ai sensi della Direttiva 2009/147/EC, aggiornato al dicembre 2023 è pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - <https://www.mase.gov.it/pagina/schede-e-cartografie>

- **BCAA 8**
 - **Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**
 - **Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli**
 - In assenza di provvedimenti regionali specifici, si applicano gli obblighi previsti a livello nazionale. Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A) valgono le seguenti indicazioni specifiche, stabilite dalla Regione: per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri; per “fossati o canali artificiali” si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri (non sono inclusi i canali con pareti in cemento); per “siepi” si intendono strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, di larghezza minima 2 metri, larghezza massima 20 metri, lunghezza minima 25 metri e copertura arboreo-arbustiva superiore al 20%; per “filare” si intende una formazione ad andamento lineare o sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati; per “alberi isolati” sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri; per “alberi monumentali” sono da intendersi gli esemplari identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale; per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono le strutture e i relativi reticoli di regimazione delle acque con carattere di stabilità e integrazione con l'ambiente agrario circostante, comprensivi dei fossi e canali aziendali con scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea, con larghezza massima totale di 10 metri; per “boschetto” si intendono gruppi di alberi presenti all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq; per “stagni” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq; per “muretti” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri, larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri e lunghezza minima di 25 metri; per “terrazzamenti” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri. Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 della norma nazionale non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto.
- **BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000**
 - Nessun riferimento normativo regionale.

ZONA 2 - SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

➤ 1 TEMA PRICIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

- **CGO 5** – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

attuato da:

- Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio: articolo 14;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate;
- Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127".

Nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 9 marzo 2023 n. 147385, pubblicato su G.U. il 15 maggio 2023, sono vigenti i seguenti provvedimenti e impegni applicabili a livello di azienda agricola:

- a. Delibera di G.R. d'Abruzzo N° 950 del 21/08/2006 (B.U.R.A. n° 51 del 20/09/2006);
- b. Deliberazione di G.R. n° 629 del 7 agosto 2018 "Encefalopatie spongiformi trasmissibili- approvazione del 1) Piano di Sorveglianza delle TSE- 2) Piano di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica";

c.Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/133 del 29/08/2007(B.U.R.A. n° 54 del 28/09/2007 “Linee guida vincolanti per l’applicazione del regolamento (CE) n° 183/2005 e per la gestione operativa del sistema in allerta rapida dei mangimi”;

d.Deliberazione di Giunta Regionale n.372 del 20/07/2009 recante “Linee guida applicative per le attività di commercializzazione dei farmaci ad uso veterinario, disciplina della farmacovigilanza e della vendita e commercio dei mangimi medicati ai sensi del DLgs. 6 aprile 2006 n. 193 nella Regione Abruzzo;

e.L.R. 27 ottobre 2010, n. 45 Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 giugno 2008, n. 8 (Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli) e alla L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie).

f.Reg. 21 dicembre 2011, n. 2/Reg. Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45.

g.D.G.R. n. 222 del 14/04/2023 – PCNP (piano controllo nazionale pluriennale 2023-2027)

h.DPF011/88 del 29/12/2022 – Programmazione 2023 – Benessere animali

i.Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo -DGR n. 12 del 08.01.2024- recante “Approvazione Piano Regionale Integrato Pluriennale Dei Controlli Della Sicurezza Alimentare (PRIPC) e Sanità Animale per il periodo 2023 - 2027 ai sensi dell’Intesa della Conferenza Stato-Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, N° 55 del 22 Marzo 2023”;

- **CGO 6** – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Attuata da:

- “Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127”.

La Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 9 marzo 2023 n. 147385, pubblicato su G.U. il 15 maggio 2023, sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 96/22/CE, con propri provvedimenti definisce gli impegni applicabili a livello di azienda agricola:

1. D.G.R. n. 222 del 14/04/2023 – PCNP (piano controllo nazionale pluriennale 2023-2027).
2. D.G.R. n. 920 del 28/12/2021 – Piano di prevenzione 2020-2025. (il nuovo piano è in via di approvazione)
3. DGR n. 12 del 08.01.2024 recante “Approvazione Piano Regionale Integrato Pluriennale Dei Controlli Della Sicurezza Alimentare (PRIPC) e Sanità Animale per il periodo 2023 - 2027 ai sensi dell’Intesa della Conferenza Stato-Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, N° 55 del 22 Marzo 2023”.

➤ **II TEMA PRICIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI**

- **CGO 7** – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Articolo 55, prima e seconda frase

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 9 marzo 2023 n. 147385, pubblicato su G.U. il 15 maggio 2023, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano le seguenti disposizioni definite sulla base delle norme di recepimento della prima e seconda frase dell'articolo 55 del Regolamento CE 1107/09:

1.DGR n. 12 del 08.01.2024 recante “Approvazione Piano Regionale Integrato Pluriennale Dei Controlli Della Sicurezza Alimentare (PRIPC) e Sanità Animale per il periodo 2023 - 2027 ai sensi dell’Intesa della Conferenza Stato-Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, N° 55 del 22 Marzo 2023”.

2.Deliberazione della Giunta Regionale del 04/03/2015 n. 163 “Disciplina delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure agli interventi formativi per venditori, consulenti ed utilizzatori di tali prodotti ai sensi del D. Lgs. 150/2012”.

3.Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 55;

4.Linee Guida per l'applicazione delle misure connesse con l'impiego dei fitofarmaci –DGR 163/2015- del Dip. Salute -Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti- e Dip. Agricoltura –prot. RA 60108/DPF011/IAN.9 del 13/3/2016.

- **CGO 8** – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):
articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;
articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;
articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

Nel territorio della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 9 marzo 2023 n. 147385, pubblicato su G.U. il 15 maggio 2023, operano i provvedimenti sulla base delle norme di recepimento, degli articoli 5 (paragrafo 2), 8 (paragrafi da 1 a 5), 12, 13 (paragrafo 1 e 3), della Direttiva 2009/128/CE sotto riportati che hanno disciplinato il servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole:

1.L.R. 21 dicembre 2021, n. 29 “Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole.” con cui il controllo funzionale delle irroratrici è stato obbligatoriamente associato alla regolazione (taratura) strumentale, effettuata esclusivamente presso Centri Prova autorizzati dalla Regione, secondo le procedure tecniche stabilite dalla disciplina regionale vigente.

2.DGR n. 242 del 13/05/2022 “L.R. n. 29 del 21/12/2021 “Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole” – Approvazione della disciplina di attuazione del servizio”.

3.Determinazione DPD023/451 del 21 novembre 2023 — "Approvazione del manuale di controllo per la verifica della qualità del lavoro dei Centri Prova delle irroratrici agricole"

➤ **I TEMA PRICIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

- **CGO 9** – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
 - Per le aziende zootecniche regionali vigono i seguenti obblighi e divieti: nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il medico veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento richiedano l'isolamento dal gruppo, al fine del trattamento diagnostico e terapeutico; la larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1; ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli; per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 mq per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 kg, ad almeno 1,7 mq per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 kg ma inferiore a 220 kg, e ad almeno 1,8 mq per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 kg; le disposizioni di cui sopra non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento; è richiesta un'adeguata colostratura dei vitelli entro 6 ore dalla nascita; ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche; è possibile legare i vitelli stabulati in gruppo nel periodo del pasto, per un massimo di 1 ora al giorno; la lettiera è obbligatoria fino alle due settimane di vita. La Regione Autonoma Valle d'Aosta vigila affinché le condizioni relative all'allevamento dei vitelli siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato alla direttiva 2008/119/CE.

La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 9 marzo 2023 n. 147385, pubblicato su G.U. il 15 maggio 2023, con propri provvedimenti definisce sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/119/CE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola:

1. D.G.R. n. 222 del 14/04/2023 – PCNP (piano controllo nazionale pluriennale 2023-2027)
2. DGR n. 12 del 08.01.2024 recante “Approvazione Piano Regionale Integrato Pluriennale Dei Controlli Della Sicurezza Alimentare (PRIPC) e Sanità Animale per il periodo 2023 - 2027 ai sensi dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, N° 55 del 22 Marzo 2023”.

- **CGO 10** – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
 - La Regione Autonoma Valle d'Aosta vigila affinché la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo sia pari almeno a: 0,15 mq per i suini di peso medio pari o inferiore a 10 kg; 0,20 mq per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg; 0,30 mq per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg; 0,40 mq per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg; 0,55 mq per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg; 0,65 mq per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg; 1,00 mq per i suini di peso medio superiore a 110 kg. Quanto alle mutilazioni, la riduzione degli incisivi e la castrazione sono eseguiti entro 7 giorni di vita da veterinari o personale specializzato; dopo i 7 giorni devono essere eseguiti da veterinari con l'utilizzo di anestetici e analgesici. Le norme minime di cui sopra si applicano a tutte le aziende. La Regione Autonoma Valle d'Aosta vigila affinché le condizioni relative all'allevamento di suini siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato alla direttiva 2008/120/CE.

La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 9 marzo 2023 n. 147385, pubblicato su G.U. il 15 maggio 2023, con propri provvedimenti definisce sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/120/CE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola:

1. D.G.R. n. 222 del 14/04/2023 – PCNP (piano controllo nazionale pluriennale 2023-2027)

2. DPF011/88 del 29/12/2022 – Programmazione 2023 – Benessere animali

3.

DGR n. 12 del 08.01.2024 recante “Approvazione Piano Regionale Integrato Pluriennale Dei Controlli Della Sicurezza Alimentare (PRIPC) e Sanità Animale per il periodo 2023 - 2027 ai sensi dell’Intesa della Conferenza Stato-Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, N° 55 del 22 Marzo 2023”.

- **CGO 11** – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

- La Regione Autonoma Valle d’Aosta provvede affinché le condizioni d’allevamento o di custodia degli animali (diversi dai pesci, i rettili e gli anfibi), tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, siano conformi alle disposizioni che figurano in allegato alla direttiva 98/58/CE. Per le aziende agricole vigono, in particolare, i seguenti obblighi: gli animali sono ispezionati almeno 1 volta al giorno; sono presenti e regolarmente aggiornati i registri dei trattamenti farmacologici, in formato elettronico o cartaceo come previsto dal D.lgs 158/2006; gli animali hanno a disposizione spazio che consente loro di muoversi senza causare sofferenze o lesioni; gli animali malati o feriti ricevono cure appropriate e, ove necessario, sono isolati in appositi locali; i locali di stabulazione sono costruiti in modo da non provocare lesioni agli animali; agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati è fornito, in funzione delle necessità e possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute; agli animali è fornita un’alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute; è vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati (la cauterizzazione dell’abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita); il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali; la castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.

La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 9 marzo 2023 n. 147385, pubblicato su G.U. il 15 maggio 2023, con propri provvedimenti definisce sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 98/58/CE gli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola:

1. D.G.R. n. 222 del 14/04/2023 – PCNP (piano controllo nazionale pluriennale 2023-2027)

2. DPF011/88 del 29/12/2022 – Programmazione 2023 – Benessere animali

3.DGR n. 12 del 08.01.2024 recante “Approvazione Piano Regionale Integrato Pluriennale Dei Controlli Della Sicurezza Alimentare (PRIPC) e Sanità Animale per il periodo 2023 - 2027 ai sensi dell’Intesa della Conferenza Stato-Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, N° 55 del 22 Marzo 2023”.

Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali a norma degli articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli articoli 28 (paragrafo 3), 29 (paragrafo 2) e 33, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Normativa nazionale di riferimento

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- Decreto 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Ordinaria.
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 6, del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica agricola e nel Decreto 25 febbraio 2016 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e agli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 4 dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

PRODOTTI FITOSANITARI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14/12/2006 S.O. n. 96) e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177/L);
- Decreto Mipaaf 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012” (G.U. n. 35 del 12/02/2014).

Per quanto riguarda il servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole, nel territorio della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 9 marzo 2023 n. 147385, pubblicato su G.U. il 15 maggio 2023, trovano applicazione i provvedimenti di seguito indicati:

1. Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 55
2. Deliberazione della Giunta Regionale del 04/03/2015 n. 163 “Disciplina delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure agli interventi formativi per venditori, consulenti ed utilizzatori di tali prodotti ai sensi del D. Lgs. 150/2012”.
3. L.R. 21 dicembre 2021, n. 29 “Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole.”
4. DGR n. 242 del 13/05/2022 “L.R. n. 29 del 21/12/2021 “Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole” – Approvazione della disciplina di attuazione del servizio”.
5. Determinazione DPD023/451 del 21.11.2023 - Approvazione manuale di controllo per la verifica della qualità del lavoro dei Centri Prova delle irroratrici agricole

Ai sensi della L.R. n. 29/2021 il possessore di macchine irroratrici è obbligato a sottoporre l'irroratrice, oltre che al controllo funzionale, anche alla taratura o regolazione presso i Centri Prova abilitati.

Ai sensi della DGR n. 242/2022 il possessore di macchine irroratrici si impegna a:

- a) accedere al servizio previo inoltro al Centro Prova della domanda di prenotazione (allegato A);
- b) fornire al Centro Prova le informazioni riguardanti le coltivazioni aziendali (coltura, forma di

- allevamento, sesto di impianto, altezza) e le abituali condizioni d'uso dell'irroratrice (volume, velocità, marcia, giri motore, pressione, giri presa di forza, tipo di ugello, ventola, distanza ugello nelle barre, numero ugelli aperti negli atomizzatori);
- c) partecipare presso il Centro Prova alle fasi di controllo funzionale e taratura o regolazione della propria irroratrice;
 - d) ricevere la documentazione fornita dal Centro Prova e conservarla per l'intero periodo di validità della stessa;
 - e) effettuare gli interventi fitosanitari rispettando le indicazioni fornite nella Tabella di taratura o regolazione;
 - f) effettuare la manutenzione ordinaria dell'irroratrice, secondo le modalità definite dalla Regione Abruzzo (allegato B);
 - g) essere disponibile a collaborare a ricerche ed indagini svolte dalla Regione Abruzzo atte a verificare il livello di soddisfazione degli utenti del servizio tramite la compilazione di apposita scheda (allegato C).

Descrizione degli impegni

- a) Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e delle norme di recepimento successive, possono essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i tre anni, fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015 agli articoli 1, 2 e 3, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Le attrezzature nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nel Decreto 22 gennaio 2014, all'allegato III paragrafo 5, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

Gli intervalli di tempo che intercorrono tra i controlli sono riassunti nello schema che segue. Per quanto riguarda gli intervalli diversi da quelli indicati nella tabella, si rimanda a quanto stabilito nel citato DM 4847 del 3/3/2015.

Tipo di attrezzatura	Utilizzatore	Obbligo del controllo
Tutte in generale	Utilizzatore professionale	Ogni 3 anni
	Contoterzista	Ogni 2 anni
Attrezzature nuove	Utilizzatore professionale	Entro 5 anni dall'acquisto
	Contoterzista	Entro 2 anni dall'acquisto
Irroratrici con barra fino a 3	Utilizzatore professionale	Ogni 6 anni



metri (anche nuove)	Contoterzista	Ogni 4 anni
Irroratrici montate su treni o aeromobili	_____	Ogni anno

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti obblighi:

- b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale obbligo ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.
- c) Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”.
- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell’allegato VI.1 al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.
- e) Le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

BENESSERE ANIMALE

Requisiti minimi relativi al benessere animale: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 nel caso siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". Allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b);
- Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011, “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”, articolo 5 e all'allegato I;
- Decreto Legislativo n. 181/2010 Art. 4 commi 1, 2 e 3 e allegato IV.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 6, del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti (in materia, ad esempio, di pratiche di allevamento,

condizioni di stabulazione, accesso all'aperto, alimentazione e abbeveraggio, mutilazioni e castrazione, arricchimento ambientale, ecc.), ai sensi di quanto stabilito dal punto 1 dell'allegato al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, il quale recita: "Personale: 1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".

Il rispetto del presente requisito si intende assolto mediante:

- il possesso di un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure il possesso di un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure
- aver fatto domanda o aver già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2020; oppure
- la richiesta di iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
- per il beneficiario o il personale addetto agli animali, esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicapri, 5 anni per i suini; oppure
- mediante l'adesione dell'azienda al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.

REGIONE BASILICATA

1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità rafforzata della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Basilicata per l'annualità 2026

Delibera regionale n. 362 del 09.05.2024 recante un addendum alla Delibera della Giunta Regionale n.415 del 07/07/2023 di recepimento de DM n. 147385 del 9/03/2023, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nelle delibere n. 362 del 2024 e n. 415/2023, relativi ai singoli Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), delle Norme di Buone Condizioni (BCAA).

ZONA 1 - CLIMA E AMBIENTE

➤ I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

- **BCAA 1** - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all’anno di riferimento 2018
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 2** – Protezione di zone umide e torbiere
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 3** – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ II TEMA PRINCIPALE: ACQUA

- **CGO 1** – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **CGO 2** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione G. R. n. 508 del 25 marzo 2002 "Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e protezione delle acque" (B.U.R. n°25 del 16/04/2002)
 - Deliberazione G. R. n. 1985 del 19 dicembre 2006 "Analisi dei dati di monitoraggio qualitativo dei corpi idrici e definizione delle zone vulnerabili e delle aree sensibili finalizzate alla redazione del PRTA. Approvazione"
 - Deliberazione del Consiglio Regionale 6 giugno 2006 n. 119 "art. 19 del Decreto Legislativo n. 152/99 – Programma d'azione della Basilicata per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" (B.U.R. n. 34 del 10-07-2006)
 - Deliberazione del Consiglio Regionale 20 novembre 2007 n. 338 – "Programma d'azione Basilicata per zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: modifiche ed integrazioni" (BUR n.57 del 16/12/2007).
 - Deliberazione G.R. n.156 del 14 febbraio 2013 "Conferma zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in attuazione dell'art. 36 comma 7-ter del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179 , convertito in legge n.221 del 17/12/2012.
 - Deliberazione G.R. n.433 del 19 maggio 2017 "Disciplina regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e utilizzazione agronomica del digestato" ai sensi del D.M. n. 5046/2016. Determinazioni.
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 407 del 30 giugno 2020 – Designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del Decreto legislativo n. 152/2006.
- **BCAA 4** – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
 - Legge regionale n. 29 del 16-07-1994, in attuazione della Legge n. 183 del 18 maggio 1989 e ss.mm.ii:

➤ **III TEMA PRICIPALE: SUOLO (PROTEZIONE E QUALITÀ)**

- **BCAA 5** – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 6** – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 7** –Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

- Nessun riferimento normativo regionale.

➤ IV TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

- **CGO 3** – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 978 del 04.06.2003 “Pubblicazione delle schede dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in previsione dell’adozione ed attuazione delle “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000” di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3.9.2002 (B.U.R. n. 46 del 01.07.2003);
- D.G.R. n. 590 del 14.03.2005 di individuazione e richiesta di designazione di nuove zone di protezione speciale (ZPS), integrata con n. D.G.R. n. 267 del 28.02.2007;
- D.G.R. n. 1925 del 28.12.2007 “Rete Natura 2000 in Basilicata – Applicazione del D.M. MATT 03.09.2002 (GU n. 224 del 24.09.02)”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19.03.2008 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS”;
- D.G.R. n. 655/2008 “Regolamentazione in materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/2003, del D.M. n. 184 del MATTM e del 17.10.2007;
- D.G.R. n. 1625 del 25.09.2009 - Approvazione e Pubblicazione cartografie catastali delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del Decreto MATTM del 17.10.2007 e delle Aree Naturali Protette Regionali.
- DD.GG.RR. n. 951 del 18 luglio 2012, n. 30 del 15 gennaio 2013, n. 904 del 7 luglio 2015, n. 1492 del 17 novembre 2015, n. 1678 del 22 dicembre 2015, n. 166 del 24 febbraio 2016, n. 309 del 29 marzo 2016, n. 827 del 12 luglio 2016 e n. 958 del 9 agosto 2016, n. 985 del 26 settembre 2018 con le quali sono state approvate le Misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche e appositi Piani di Gestione, sulla base degli obiettivi di conservazione individuati dall’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura e pubblicati sulla pagina web del Dipartimento Ambiente ed Energia;
- la D.G.R. n. 1181/2014 di “Approvazione del Quadro delle Azioni Prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework - PAF) per La Rete Natura 2000 della Regione Basilicata”;
- DD.GG.RR. n. 170/2014 e n. 671/2017 n. 312/2018 n. 410/2019, di individuazione dei seguenti Enti gestori delle Aree Naturali Protette e dei Siti Natura 2000: Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane; Parco Nazionale del Pollino; Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; Amministrazione Provinciale di Potenza; Amministrazione Provinciale di Matera e Reparto Carabinieri Biodiversità della Basilicata;
- la D.G.R. n. 57/2022 recante “Direttiva Habitat 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sul territorio lucano - art. 8, comma 4. Approvazione Quadro delle Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Basilicata.”.

- Nessun riferimento normativo regionale.
- **CGO 4** – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 978 del 04/06/2003 “Pubblicazione delle schede dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in previsione dell’adozione ed attuazione delle “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000” di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 03/09/2002 (BUR n. 46 del 1.7.2003);
- D.G.R. n. 1925 del 28/12/2007 “Rete Natura 2000 in Basilicata – applicazione del DM MATT 03/09/2002 (GU n. 224 del 24/09/02)”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19/03/2008 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS”;
- D.G.R. n. 1625 del 25/09/2009 (Individuazione e/o Aggiornamento dei precisi riferimenti catastali delle aree ZSC. Approvazione ed Affidamento delle ulteriori attività per il completamento. Applicazione della D.G.R. n.1925/07). Approvazione e Pubblicazione cartografie catastali delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del Decreto MATTM del 17/10/2007 e delle Aree Naturali Protette Regionali;
- D.G.R. n. 951 del 18/07/2012 - Programma Rete Natura 2000 in Basilicata e D.G.R. n. 1214/2009 - Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata - Conclusione II fase Programma Rete Natura 2000 per aree Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9;
- D.G.R. n. 30 del 15/01/2013 - Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Programma Rete Natura 2000 per aree Territoriali Omogenee 4-10-11.
- D.G.R. n. 170 del 11/02/2014 – DM 16 settembre 2013 di designazione di venti ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata art. 3 – Individuazione dei soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;
- D.G.R. n. 904 del 07/07/2015 – Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai sensi del D.P.R. 357/97 – D.P.R. 120/2003 – D.M. 17 ottobre 2007 – Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 dell’Arco Ionico Lucano:
 - IT9220080 Costa Ionica Foce Agri
 - IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano
 - IT9210095 Costa Ionica Foce Cavone
- D.G.R. n. 1492 del 17/11/2015 - Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai sensi del D.P.R. 357/97 – D.P.R. 120/2003 – D.M. 17 ottobre 2007 – Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Valle Basento:
 - IT9220255 Valle del Basento Ferrandina Scalo
 - IT9220260 Valle Basento Grassano Scalo
- D.G.R. n. 1678 del 22/12/2015 - Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata:

- IT9210143 Lago Pertusillo
- IT9210170 Monte Caldarosa
- IT9210180 Madonna di Viggiano
- IT9210195 Monte Raparo
- IT9210200 Monte Sirino
- IT9210205 Monte Volturino
- IT9210240 Serra di Calvello
- D.G.R. n. 166 del 24/02/2016 “Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai sensi del DPR 357/97 – DPR 120/2003 – DM 27 ottobre 2007 – Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Costa di Maratea:
 - IT9210015 Acquafredda di Maratea
 - IT9210155 Marina di Castrocucco
 - IT9210160 Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente
- D.G.R. n. 309 del 29/03/2016 - Aggiornamento ed integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. - Misure di tutela e conservazione per i siti di interesse comunitario (SIC) dei siti Natura 2000 di Basilicata ricadenti PARCO NAZIONALE DEL POLLINO;
- D.G.R. n. 827 del 12/07/2016 - Aggiornamento ed integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. - Approvazione delle misure di tutela e conservazione, per i siti di interesse comunitario (SIC) del sito denominato VALLE DEL TUORNO - BOSCO LUCETO IT9210266 afferente a Rete Natura 2000 di Basilicata;
- D.G.R. n. 958 del 09/08/2016 - Aggiornamento ed Integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. - Misure di Tutela e Conservazione per i Siti di Interesse Comunitario (SIC) del Sito Natura 2000 di Basilicata: IT9220055 - Bosco Pantano Di Policoro - Costa Ionica Foce Sinni (Area Marina).
- D.G.R. n. 671 del 30/06/2017 di designazione di 33 ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata attuazione art. 3 – Individuazione soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;
- D.G.R. n. 250 del 23/03/2018 - Aggiornamento ed Integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. – Approvazione delle misure di tutela e conservazione per il sito di interesse comunitario (SIC) afferente a Rete Natura 2000 di Basilicata, denominato Lago del Rendina IT9210201.
- D.M. del 16.09.2013 - Designazione di 20 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- D.M. del 11.01.2017 - Designazione di 33 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- D.M. del 22.11.2017 - Designazione di una Zona Speciale di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Basilicata;
- D.M. del 23.01.2019 - Designazione di una Zona Speciale di Conservazione (ZSC) insistente nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Basilicata;
- D.G.R. n. 57/2022 recante “Direttiva Habitat 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sul territorio lucano - art. 8, comma 4. Approvazione Quadro delle Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Basilicata.”.

- **BCAA 8**

- **A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi**
- **B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**
- **C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli**

Riferimenti normativi regionali

per l'impegno B) - Decreto Direttoriale n. 330598/2022 e regionale degli alberi monumentali (D.P.G.R. n. 31/2017; D.P.G.R. n. 140/2019; D.P.G.R. n. 103/2021; D.P.G.R. n. 100/2022).

- **BCAA 9** – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000
 - Nessun riferimento normativo regionale.

ZONA 2 - SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

➤ I TEMA PRICIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

- **CGO 5** – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
attuato da:
 - Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio: articolo 14;
 - Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
 - Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
 - Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A

paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

– Nessun riferimento normativo regionale.

- **CGO 6** – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

– Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **II TEMA PRICIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI**

- **CGO 7** – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Articolo 55, prima e seconda frase

– Nessun riferimento normativo regionale.

- **CGO 8** - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione

relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

- Nessun riferimento normativo regionale.

ZONA 3 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

➤ I TEMA PRICIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

- **CGO 9** – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **CGO 10** – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **CGO 11** – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
 - Nessun riferimento normativo regionale.

2. Nella presente Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella Delibera n. 362 del 09.05.2024 recante un addendum alla delibera n. 415 del 07/07/2023 della Regione Basilicata di recepimento del DM n. 147385/2023, pubblicata ai sensi dell'articolo 5 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale

ZONA 1 - CLIMA E AMBIENTE

I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

BCAA 2 – PROTEZIONE DI ZONE UMIDE E TORBIERE

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.2 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce:

- il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale, tenuto conto che nelle Regione Basilicata non sono presenti zone umide d'importanza internazionale, la presente Norma non si applica.

II TEMA PRINCIPALE: ACQUA

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le disposizioni del CGO 2 e del Programma di Azione regionale relative alle ZVN si applicano nei comuni di Bernalda, Pisticci, Scanzano jonico, Policoro, Nova Siri, Rotondella, Montalbano Jonico e parte dei territori di Montescaglioso (gli interi fogli comunali nn. 73-74-75-76-81) e di Tursi (gli interi fogli comunali nn. 58-60-62-63-64-65-66-67).

Ai fini della verifica di conformità al presente criterio, devono essere rispettate le disposizioni regionali vigenti in materia consultabili al seguente indirizzo:

<https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/departement.jsp?dep=100049&area=3028939>

Per quanto sopra indicato le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative e nell'allegato 1.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti del presente Criterio sono valutati i seguenti elementi di verifica:

A – Obblighi amministrativi – in relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza:

1. presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa;
2.
 - a. predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o, quando previsto, rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis;
 - b. predisposizione del Registro delle operazioni di fertilizzazione azotata (Registro delle concimazioni) per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN.

CLASSE	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
1	Minore o uguale a 1000	esonero dalla comunicazione e dal PUA
2	Da 1001 a 3000	comunicazione semplificata Esonero dal PUA
3	Da 3001 a 6000	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa con PUA completo
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis e la comunicazione completa con PUA completo
	Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

B – Obblighi relativi agli stoccaggi

3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti:

- a. presenza del o degli impianti necessari;
- b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;

4. stato di funzionalità dell'impianto:

- a. stato di manutenzione;
- b. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti

5.

- a. rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN;
- b. rispetto dei massimali di apporto totale di azoto per le singole colture previsti dalle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

N.B.: Per gli obblighi 5.a e 5.b, nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e **sia impossibile** la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici **direttamente riconducibili** alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei **170 kg/ha/anno**.

D – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti, dei fertilizzanti o di cumuli temporanei dei soli materiali palabili ai sensi del DM 25.02.2016, art. 39, "letami e lettieri esauste di allevamenti avicunicoli" (si applicano all'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN)

6. rispetto dei divieti spaziali, (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) ed in particolare:

- a. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali;
- b. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
- c. terreni in pendenza;
- d. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
- e. boschi;
- f. terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- g. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano;

7. rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) o delle restrizioni riferite alle colture interessate:

- a. periodo 1° novembre – 28 febbraio;
- b. altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati.

8. Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.

N.B.: al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 4 - Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026;



- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Critero nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieto di fertilizzazioni e distribuzione di prodotti fitosanitari

È vietato applicare fertilizzanti e di distribuire prodotti fitosanitari entro una “fascia di rispetto” di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi. I corsi d’acqua comprendono anche i corpi idrici descritti al punto successivo.

Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Piano d’azione dei Nitrati sia stabilita una larghezza superiore, quest’ultima prevale sulla distanza dei cinque metri. L’eventuale inosservanza del divieto in questione, all’interno delle ZVN, viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 2. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Nella medesima “fascia di rispetto” è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest’ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L’inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un’unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

È vietata l’eliminazione della “fascia inerbita” presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime descritte più sopra.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l’intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.

Applicabilità degli impegni

Allo scopo di individuare gli elementi assoggettati agli impegni descritti per la Norma, si chiarisce che:

- l’impegno a) è applicato a tutti i corpi idrici;
- l’impegno b) è applicato ai corpi idrici individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.

N.B.: gli impegni a) e b) non si applicano agli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione e dei prodotti fitosanitari:

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico;
- *Corpi idrici arginati*: provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

2.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013);
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti;
4. superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A livello regionale si applicano gli obblighi sopra descritti, in particolare si stabilisce quanto segue:

• Impegno a) – divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari nella "fascia di rispetto"

L'impegno a) si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

• Impegno b) – mantenimento o costituzione della "fascia inerbita"

L'ampiezza della fascia inerbita, di cui al punto b) della presente norma, varia in funzione delle valutazioni dello stato ecologico e chimico del corpo idrico a cui si applica, nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE), ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 "Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione

dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”.

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”;
- stato chimico: “buono”, “non buono”.

L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito. In tutti gli altri casi, si applica un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

A livello regionale si riporta l'elenco dei corpi idrici ai quali si applica l'impegno b) (come individuati nelle Norme per il funzionamento delle autorità di bacino ricadenti nella regione Basilicata in attuazione della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni. - LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 16-07-1994):

- i bacini di rilievo regionale (già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989) sono:
 - Basento, Cavone ed Agri. Per essi è istituita un'unica Autorità di bacino con sede presso la Regione Basilicata cui compete assicurare quanto necessario al funzionamento dei suoi organi.
- i bacini di rilievo interregionale (già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989) sono:
 - a) Bradano: regioni interessate Basilicata e Puglia;
 - b) Sinni, Noce: regioni interessate Basilicata e Calabria;
 - c) Lao: regioni interessate Calabria e Basilicata;
 - d) Sele: regioni interessate Campania e Basilicata;
 - e) Ofanto: regioni interessate Puglia, Basilicata e Campania.

L'informazione relativa all'ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

3.3 Descrizione delle deroghe

A livello regionale non sono previste deroghe diverse da quelle nazionali.

4. Determinazione dell’infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell’allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.



Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.

IV TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

**CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

All'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 8, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:

- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8, in particolare:
- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8.

Di seguito l'elenco delle Zone di Protezione Speciale della Regione Basilicata

CODICE	TIPO SITO	DENOMINAZIONE
IT9220135	C	Gravine di Matera
IT9210271	A	Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo
IT9210266	C	Valle del Tuorno - Bosco Luceto
IT9210020	C	Bosco Cupolicchio (Tricarico)
IT9220055	C	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
IT9210142	C	Lago Pantano di Pignola
IT9220144	C	Lago S. Giuliano e Timmari
IT9210190	C	Monte Paratiello
IT9210210	C	Monte Vulture
IT9220255	C	Valle Basento - Ferrandina Scalo

IT9220260	C	Valle Basento Grassano Scalo – Grottole
IT9210150	C	Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive
IT9210201	C	Lago del Rendina
IT9210105	C	Dolomiti di Pietrapertosa
IT9210275	A	Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi
IT9210270	A	Appennino Lucano, Monte Volturino
IT9220130	C	Foresta Gallipoli – Cognato

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8, in particolare:
 - a. elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - b. siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2 Descrizione delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Criterio nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.

CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Alle superfici ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC), si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 65915 del 4.09.2024 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;

2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria o nelle zone speciali di conservazione, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Elenchi delle zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)

Codice	Tipo sito	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di tutela e conservazione
IT9210005	C	Abetina di Laurenzana	324	DGR n.951 del 18.07.2012 e DGR n.30 del 15.01.2013
IT9210010	A	Abetina di Ruoti	162	
IT9210020	C	Bosco Cupolicchio	1763	
IT9210035	C	Bosco di Riffredo	520	
IT9210045	C	Bosco Mangarrone (Rivello)	370	
IT9210105	C	Dolomiti di Pietrapertosa	1313	
IT9210110	C	Faggeta di Moliterno	243	
IT9210115	C	Faggeta di Monte Pierfaone	756	
IT9210140	C	Grotticelle di Monticchio	342	
IT9210141	C	Lago La Rotonda	71	
IT9210142	C	Lago Pantano di Pignola	165	

IT9210190	C	Monte Paratiello	1140	
IT9210210	C	Monte Vulture	1904	
IT9210215	C	Monte Li Foi	970	
IT9210220	A	Murge di S. Oronzio	5460	
IT9210265	A	Valle del Noce	968	
IT9220030	C	Bosco di Montepiano	523	
IT9220130	C	Foresta Gallipoli-Cognato	4289	
IT9220135	A	Gravine di Matera	6968	
IT9220144	C	Lago S. Giuliano e Timmari	2575	

si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

- Rispetto delle misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche approvate con Decreto MATTM del 16 settembre 2013 “Designazione di venti ZSC della regione biogeografia mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357” (GU n. 226 del 26.09.2013 – Serie Generale);
- Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Nelle sottoelencate zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)

Codice	Tipo sito	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di tutela e conservazione
IT9210015	B	Acquafredda di Maratea	552	DGR n.166 del 24.02.2016
IT9210025	B	Bosco della Farneta	298	DGR n. 309 del 29.03.2016
IT9210040	B	Bosco Magnano	1225	
IT9210070	B	Bosco Vaccarizzo	292	
IT9210075	B	Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S. Francesco	2426	
IT9210120	B	La Falconara	71	
IT9210125	B	Timpa dell'Orso-Serra del Prete	2595	
IT9210130	B	Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace	1053	

IT9210135	B	Piano delle Mandre	333	
IT9210143	B	Lago Pertusillo	2042	DGR n.1678 del 22.12.2015
IT9210145	B	Madonna del Pollino Località Vacuarro	982	DGR n.309 del 29.03.2016
IT9210146	B	Pozze di Serra Scorzillo	25,62	
IT9210155	B	Marina di Castrocuoco	811	DGR n.166 del 24.02.2016
IT9210160	B	Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente	418	
IT9210165	B	Monte Alpi - Malboschetto di Latronico	1561	DGR n.309 del 29.03.2016
IT9210170	B	Monte Caldarosa	584	DGR n.1678 del 22.12.2015
IT9210175	B	Valle Nera-Serra di Lagoforano	289	DGR n.309 del 29.03.2016
IT9210180	B	Monte della Madonna di Viggiano	792	DGR n.1678 del 22.12.2015
IT9210185	B	Monte La Spina, Monte Zaccana	1065	DGR n.309 del 29.03.2016
IT9210195	B	Monte Raparo	2020	DGR n.1678 del 22.12.2015
IT9210200	B	Monte Sirino	2619	
IT9210205	B	Monte Volturino	1858	
IT9210240	B	Serra di Calvello	1641	
IT9210245	B	Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello	461	DGR n.309 del 29.03.2016
IT9210250	B	Timpa delle Murge	153	
IT9210266	C	Valle del Tuorno - Bosco Luceto	75	DGR n.827 del 12.07.2016
IT9220055	C	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni	1794	DGR n.951 del 18.07.2012 DGR n.958 del 09.08.2016
IT9220080	B	Costa Ionica Foce Agri	2415	DGR n.904 del 07.07.2015 DGR n.904 del 07.07.2015
IT9220085	B	Costa Ionica Foce Basento	1393	
IT9220090	B	Costa Ionica Foce Bradano	1156	
IT9220095	B	Costa Ionica Foce Cavone	2044	
IT9220255	C	Valle Basento - Ferrandina Scalo	733	DGR n. 1492 del 17.11.2015
IT9220260	C	Valle Basento Grassano Scalo - Grottole	882	

si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

- Rispetto delle misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche approvate con Decreto MATTM del 11 gennaio 2017 “Designazione di 33 ZSC della regione biogeografia mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357” (GU n. 28 del 03.02.2017 – Serie Generale);
- Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Per le sottoelencate ZSC/ZPS:

Codice	Tipo sito	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di conservazione
IT9210150	C	Monte Coccovello, Monte Crivo e Monte Crive	552	DGR n.166 del 24.02.2016
IT9210201	C	Lago del Rendina	670	DGR n.250 del 23.03.2018

si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

- Rispetto delle misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche relative ai siti:
 - **IT9210150** - Monte Coccovello, Monte Crivo e Monte Crive - approvate con Decreto MATTM del 22 novembre 2017 "Designazione di una ZSC della regione biogeografia mediterranea insistente nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357" (G.U. n. 282 del 02.12.2017 - Serie Generale);
 - **IT9210201** - Lago del Rendina - approvate con Decreto MATTM del 28 dicembre 2018 "Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357". (G.U. n. 19 del 23.01.2019 - Serie Generale);
- Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Per i sottoelencati SIC:

Codice	Tipo sito	Denominazione	Area (Ha)	Atto di riconoscimento SIC
IT9210280	C	Gole del Platano	1383	Decisione di esecuzione (UE) 2023/241
IT9210285	C	Fiume Melandro	118	
IT9210290	C	Vallone delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano	344	
IT9220270	C	Monte di Mella - Torrente Misegna	1565	
IT9220300	C	Mare della Magna Grecia	29108	
IT9220310	C	Fosso La Nioce	43	

si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

- Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385/2023:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente criterio nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.



Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.

TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)

BCAA 6

- **COPERTURA MINIMA DEL SUOLO PER EVITARE DI LASCIARE NUDO IL SUOLO NEI PERIODI PIÙ SENSIBILI**

1. APPLICABILITA'

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/ 2115, e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

2 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE

Per gli impegni relativi al CGO 2 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 64243 del 31/07/2026



2 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera n. 362 del 09.05.2024 recante un addendum alla delibera n. 415 del 07/07/2023.

BCAA 7

ROTAZIONE DELLE COLTURE NEI SEMINATIVI, AD ECCEZIONE DELLE COLTURE SOMMERSE

1 – APPLICABILITA'

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- e. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

2 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE

Per gli impegni relativi al CGO 2 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 64243 del 31/07/2026.

3 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera regionale n. 362 del 09.05.2024 recante un addendum alla delibera n. 415 del 07/07/2023.

BCAA 8

- **A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi**
- **B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**
- **C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione**

2. APPLICABILITA'

L'impegno A. si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli impegni B. e C. si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

L'impegno A della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti:

- A.** La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, come definita nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

Le condizioni di esenzione a questo impegno sono descritte nell'allegato 8 della Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n 64243 del 31/07/2026.

- B.** L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali,

identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

- C. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al già menzionato periodo.

Per l'applicazione degli impegni descritti valgono le seguenti indicazioni specifiche:

Per gli **elementi lineari** è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Impegno A

- Per **“fascia inerbita” (ai sensi della BCAA 4)** si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.
- Per **“fascia inerbita” (ai sensi della BCAA 5)** si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.
- Per **“terreno lasciato a riposo”** si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Impegni A (elementi non produttivi) e Impeni B (elementi caratteristici del paesaggio)

- Per **“fossati o canali artificiali”** si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.
- Per **“margini dei campi”** si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.
- Per **“siepi”** si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Per **“filare”** si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.
- Per **“alberi isolati”** sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.
- Per **“alberi monumentali”** sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.
- Per **“sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche”** si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali,

comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

- Per “boschetto” si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.
- Per “stagni” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.
- Per “muretti” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.
- Per “terrazzamenti” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Impegno C (divieto di potatura in periodo vietato)

Per “**potatura**” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole.

2.2. Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (impegni **B** e **C**).
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno **B**).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno **B**).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (impegno **B**).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno **B**).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale, sono individuati i seguenti obblighi per l’impegno **B**) e per l’impegno **C**):

- **per l’impegno B)**, gli elementi caratteristici del paesaggio tutelati dalla normativa regionale si prevede il mantenimento degli alberi monumentali presenti nel registro nazionale (D.M. 23 Ottobre 2014; Decreto Direttoriale n. 330598/2022) e regionale degli alberi monumentali (D.P.G.R. n. 31/2017; D.P.G.R. n. 140/2019; D.P.G.R. n. 103/2021; D.P.G.R. n. 100/2022)

nonché il rispetto delle norme relative alle autorizzazioni su interventi colturali relativi ad apparato aereo e radicale, ai sensi della Circolare Mipaaf n. 431/2020;

- **per l'impegno C**, il periodo di divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti in base alla stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, così come disciplinato dalla normativa regionale vigente.

Ai fini della verifica della presente BCAA le aziende agricole a livello regionale sono tenute al rispetto di quanto riportato nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno A

- Il rispetto della quota minima di superficie a seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi;

Impegno B

- Il mantenimento degli ECP presenti sui terreni aziendali;

Impegno C

- Il rispetto del divieto di potatura di siepi e alberi in filare nel periodo tra il 15 marzo e il 15 agosto.

Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.

Per "fossati o canali artificiali" si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per "margini dei campi" si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.

Per "siepi" si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per “filare” si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per “terreno lasciato a riposo” si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Per “alberi isolati” sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per “alberi monumentali” sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per “boschetto” si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per “stagni” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbite o coperte da vegetazione ripariale.

Per “muretti” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per “terrazzamenti” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

3.2 Descrizione delle deroghe a livello regionale

A livello regionale non sono previste deroghe diverse da quelle previste a nazionale.

4. Determinazione dell’infrazione



Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.



REGIONE CAMPANIA

3. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità rafforzata della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Campania per l'annualità 2026.

Nel 2025 la Regione Campania non ha emanato una nuova delibera di modifica o integrazione della precedente. Quindi per i CGO e le BCAA, si applicano le specificità previste dalla precedente delibera regionale DGR n. 416 del 12/07/2023 di recepimento del DM n. 147385 del 9/03/2023.

REGIONE LAZIO

Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Lazio per l'annualità 2026.

Deliberazione regionale n. 489 del 04/07/2024, di recepimento del DM n. 147385 del 9/03/2023, relativa alla "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale".

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 della Deliberazione regionale n. 489 attinenti ai singoli Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e alle Norme di Buone Condizioni (BCAA).

ZONA 1 - CLIMA E AMBIENTE

➤ I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

- **BCAA 1** - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 2** – Protezione di zone umide e torbiere
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 3** – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ II TEMA PRINCIPALE: ACQUA

- **CGO 1** – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione del Consiglio regionale del 23 novembre 2018, n. 18 di approvazione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio (PTAR), pubblicato sul BURL n. 103 supplemento n. 3 del 20 dicembre 2018.

- **CGO 2** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione del Consiglio regionale del 23 novembre 2018, n. 18 di approvazione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio (PTAR), pubblicato sul BURL n. 103 supplemento n. 3 del 20 dicembre 2018;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 719 del 14 novembre 2023, pubblicata sul BURL n. 93 del 21/11/2023, avente ad oggetto “Aggiornamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs.152/2006 e conferma delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola individuate con D.G.R. 523 del 30 luglio 2021” con la quale viene aggiornata la designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio come di seguito indicato.

ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DELLA REGIONE LAZIO

All. 1 - ZVN 1 - Maremma Laziale -Tarquinia Montalto di Castro, All. 2 - ZVN 2 - Tre Denari
All. 3 - ZVN 3 - Astura
All. 4 - ZVN 4 - Pianura Pontina - settore meridionale All. 5 - ZVN 5 - Area Pontina
All. 6 - ZVN 6 - Treja All. 7 - ZVN 7 - Vaccina
All. 8 - ZVN 8 - Valchetta All. 9 - ZVN 9 - Aniene All.10 - ZVN 10 - Malafede All.11 - ZVN 11 - Sacco All.12 - ZVN 12 - Arrone
All.13 - ZVN 13 – Marta_Vico All.14 - ZVN 14 - Mignone
All.15 - ZVN 15 - Lungo_Ripasottile All.16 - ZVN 16 - Arrone_Galeria All.17 - ZVN 17 - Tevere
All.18 - ZVN 18 - Nemi_Ufente All.19 - ZVN 19 - Alabro_Canterno All.20 - ZVN 20 - Sacco Sud
All.21 - ZVN 21 - Acque Chiare All.22 - ZVN 22 - Rio D'Itri

- Deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2024, n. 3 di approvazione del “Piano d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola della Regione Lazio” pubblicato sul BURL n. 33 del 23/04/2024.
- BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ III TEMA PRICIPALE: SUOLO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

- **BCAA 5** – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 6** – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

- Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 7** –Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **IV TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (PROTEZIONE E QUALITÀ)**

- **CGO 3** – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica Natura 2000”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 18 – parte prima – del 29/06/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l’attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”, pubblicata sul S. O. n. 3 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2002;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005;
- Legge regionale n. 10 del 18 settembre 2006, art. 1 comma 75, “Assestamento di bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2006”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 6, S. O. n. 6, del 20/09/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2008, n. 701 “Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» concernente la designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e la conservazione degli uccelli selvatici: Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga», Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti Cornacchia tre Confini» e Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti della Meta». Deliberazioni Giunta regionale nn. 2196/96 e 651/05. Adempimenti”, pubblicata sul S. O. n. 132 al B.U.R.L. n. 42 del 14/11/2008;
- Art. 19 della legge regionale n. 32/2008 che modifica l’art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii “ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale,

sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27", pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 – Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 Macchiatonda, pubblicata sul S.O. n. 64 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 29 gennaio 2010 “Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (DPR 8/9/1997 n.357 e s.m.i., art. 5), pubblicata sul S.O. n. 38 al B.U.R.L. n. 8 del 27/02/2010;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al B.U.R.L n. 3 del 21.01.2012.
- **CGO 4** – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica Natura 2000”, pubblicata sul BURL n. 18 – parte prima – del 29 giugno 2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2002;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”, pubblicata

- sul B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005, consultabile sul sito della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=111;
- art. 19 della legge regionale 32/2008 che modifica l’art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii “ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell’inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27”, pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 “Macchiatonda”, pubblicata sul S.O. n. 64 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC IT6030024 Isola Sacra, pubblicata sul S.O. n. 63 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al B.U.R.L. n. 3 del 21.01.2012;
 - Deliberazione del Consiglio Regionale 20 giugno 2012, n. 22 “Approvazione del piano della riserva di Nazzano. Tevere-Farfa di cui all’art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni ed integrazioni”, pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al B.U.R.L. n. 40 del 23.08.2012;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 158 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60500 (Frosinone)”, pubblicata sul Supplemento n.1 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 159 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60300 (Roma)”, pubblicata sul Supplemento n.2 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 160 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60400 (Latina)”, pubblicata sul Supplemento n.3 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 161 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi

- della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60200 (Rieti)”, pubblicata sul Supplemento n.4 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 162 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60100 (Viterbo)”, pubblicata sul Supplemento n.5 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2017, n. 256 “Adozione delle Misure di Conservazione di n. 11 SIC terrestri, finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i.”, pubblicata sul Supplemento n.2 al B.U.R.L. n. 44 del 1.06.2017;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n. 813 “Adozione delle Misure di Conservazione del SIC IT6030033 "Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)", finalizzate alla designazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e ss.mm.ii. e modifica della delimitazione del SIC di cui all'Allegato C2 della Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651.”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 101 del 19.12.2017;
 - Decisione del presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga n. 31 dell’11 settembre 2013 (DPP 11/09/2013 n.31) con cui è stato approvato il Piano di gestione e relativi strumenti attuativi della ZPS IT7110128 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (versante laziale) e dei SIC IT6020002 Lago Secco ed Agro Nero e IT6020025 Area sommitale dei Monti della Laga;
 - Deliberazione del presidente del Parco Nazionale del Circeo n. 7 del 21 dicembre 2016 (DP 21/12/2016 n. 7) «Adozione delle Misure di conservazione contenute nel Piano di Gestione della ZPS IT6040015 Parco Nazionale del Circeo nonché dei SIC ivi inclusi IT6040012, IT6040013, IT6040014, IT6040016, IT6040017, IT6040018 adottate con deliberazioni presidenziali n. 3 dell’11 febbraio 2014 e n. 21 dell’agosto 2014 - Adozione delle integrazioni e presa d’atto e adozione delle misure di conservazione previste per il SIC IT6040020 Isole di Palmarola e Zannone di cui alla DGR della Regione Lazio n. 160 del 14 aprile 2016».
- **BCAA 8**
 - **A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi**
 - **B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**
 - **C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli**
- Riferimenti normativi regionali***

Impegno B- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

- Legge Regionale n. 24 del 6 luglio 1998- Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico pubblicata sul BUR n. 21 del 30/07/1998;
- Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazione di Consiglio regionale del Lazio n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 10/06/2021, Supplemento n. 2 e successive rettifiche (D.G.R 228 del 21/04/2022 e D.G.R. 670 del 02/08/2022)
- Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio naturali o seminaturali identificati territorialmente alla tavola B - Beni paesaggistici - del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) adottato, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, con Deliberazione del

Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 10/06/2021, Supplemento n. 2 e successive rettifiche (D.G.R. 228 del 21/04/2022 e D.G.R. 670 del 02/08/2022). Di seguito i link per la consultazione:

1. Link per consultare la cartografia del P.T.P.R.:
<https://geoportale.regione.lazio.it/maps/?limit=5&offset=10>
2. Link da cui scaricare sia la cartografia che le norme del P.T.P.R.:
<https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/pianificazione-paesaggistica/ptpr>

- **BCAA 9** – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000
 - Nessun riferimento normativo regionale.

ZONA 2 - SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

➤ 1 TEMA PRICIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

- **CGO 5** – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20
attuato da:
 - Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio: articolo 14;
 - Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
 - Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
 - Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
 - Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;

- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 715 del 04.08.05 “Linee guida per la rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica ai sensi del Regolamento 178/2002/CE” (B.U.R.L. n.26 del 20/09/2005);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 14.01.2011 n. 3 “Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e approvazione delle “Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari”. Revoca D.G.R. 275/2006” (B.U.R.L. n. 6 del 14.02.2011);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 24.06.2011 n. 298 “Deliberazione Giunta regionale n.3 del 14 gennaio 2011 «Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e approvazione delle «Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari». Revoca della deliberazione Giunta regionale 275/2006».Sostituzione dell’Allegato 1 con l’Allegato A.” (B.U.R.L. n. 29 del 06.08.2011);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 22 marzo 2010 “Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale. Modifica allegati deliberazione Giunta regionale n.326/2006.” (Supplemento ordinario n. 97 al B.U.R.L. n. 19 del 21/05/2010);
- Determinazione del Direttore 23 febbraio 2009, n. 385 “Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi. Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008)” . (B.U.R.L. n. 12 del 28.03.2009);
- Determinazione del Direttore 16 novembre 2016, n. G13508 “Aggiornamento delle linee guida per la l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione ai sensi della normativa comunitaria. Revisione 2016”. (B.U.R.L. n. 96 del 01/012/2016);
- Determinazione del Direttore 15 giugno 2017 n. G08413 “Adozione nuova modulistica per la notifica sanitaria delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e revoca della Determinazione 12 maggio 2014, n. G06917” (Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.L. n.52 del 29/06/2017);

- Determinazione del Direttore 22 settembre 2017, n. GI2877 “Attuazione Conferenza Unificata del 6 luglio 2017 (Rep. Atti n. 76/CU e n. 77/CU). Modifica modulistica in materia di "commercio e artigianato", adottata con le Determinazioni n. G02708 del 22 marzo 2016 e n. GI6592 del 29 dicembre 2016, e in materia di "edilizia produttiva" adottata con la Determinazione n. GI8732 del 23 dicembre 2014 nonché integrazione della modulistica relativa alla "Notifica ai fini della registrazione" approvata con Determinazione n. G08525 del 19 giugno 2017” (B.U.R.L. n. 78 del 28/09/2017);
 - Decreto del Commissario ad Acta 20 ottobre 2017, n. U00440 “Modifica delle procedure di riconoscimento delle imprese del settore alimentare e dei mangimi in applicazione della normativa europea in materia di sicurezza alimentare”. (Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.L. n. 187 del 31/10/2017);
 - Determinazione del Direttore 21 dicembre 2017, n. GI8132 “Disposizioni igienico-sanitarie per la gestione ed il controllo della produzione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana. Sostituzione Allegati A, B e C determinazione n. B01381 del 9 aprile 2013”. (B.U.R.L. n. 3 del 09/01/2018);
 - Determinazione del Direttore 27 aprile 2018, n. G05565 “Approvazione delle procedure per la registrazione ed il riconoscimento degli impianti e delle attività ai sensi del Regolamento (CE)183/2005 da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Lazio”(B.U.R.L. n. 37 del 08/05/2018);
 - Determinazione n. G03104 del 20/03/2024 di approvazione del documento “Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti-aggiornamento 2024” pubblicato sul BURL n. 26 Ordinario del 28/03/2024.
- **CGO 6** – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **II TEMA PRICIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI**

- **CGO 7** – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2015, n. 628, concernente «Revoca della D.G.R. n. 788 del 18 novembre 2014 e della D.G.R. n. 93 del 13 marzo 2015 e contestuale approvazione del documento “Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012”».
- Determinazione 3 novembre 2016, n. G12812: Modifiche e integrazioni all'Allegato A della DGR 750/2015 concernente "Linee Guida in materia di autorizzazione dei locali adibiti al deposito, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché di rilascio e rinnovo del

certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i., del D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22 gennaio 2014" (pubblicata sul BUR n.91 Supplemento n. 1 del 15/11/2016);

- Determinazione n. G03104 del 20/03/2024 di approvazione del documento “Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti-aggiornamento 2024” pubblicato sul BURL n. 26 Ordinario del 28/03/2024.

- **CGO 8** - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 892 del 16 dicembre 2014 concernente “Decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150, articolo 12., Linee Guida per l’Istituzione del Servizio regionale di controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici per la protezione delle colture, in uso presso le aziende agricole della Regione Lazio”, che tra l’altro istituisce l’Albo regionale, sezione A, “Centri prova riconosciuti dalla Regione Lazio” (pubblicata sul BUR n.104 del 30/12/2014);
- Determinazione dirigenziale n G00467 del 23 gennaio 2015 concernente “Approvazione delle procedure attuative e la modulistica per l’istituzione del Servizio regionale di controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici per la protezione delle colture, in uso presso le aziende agricole della regione Lazio” (pubblicata sul BUR n.11 del 05/02/2015);
- Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2015, n. 628, concernente «Revoca della D.G.R. n. 788 del 18 novembre 2014 e della D.G.R. n. 93 del 13 marzo 2015 e contestuale approvazione del documento “Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza, ai sensi del D.lgs. n. 150/2012”».
- Determinazione n. G03104 del 20/03/2024 di approvazione del documento “Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti-aggiornamento 2024” pubblicato sul BURL n. 26 Ordinario del 28/03/2024.

ZONA 3 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

➤ I TEMA PRICIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali

- **CGO 9** – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- **CGO 10** – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **CGO 11** – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.

4. Nella Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento DM n.147385 del 9/03/2023 della Regione Lazio, pubblicata ai sensi dell'articolo 5 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale.

ZONA 1 - CLIMA E AMBIENTE

I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

BCAA 2 – PROTEZIONE DI ZONE UMIDE E TORBIERE

4. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

5. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.2 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce:



- il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

3.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Ancorchè nella Deliberazione regionale n. 460 del 08/08/2023 non sono elencate le zone Ramsar, si applica l'impegno come previsto dal DM 147385/2023.

II TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE.

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Per gli impegni relativi al CGO 2 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 64243 del 31/07/2026.



3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE.

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera Regionale approvata con DGR 489 del 2024.

IV TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

**CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

4. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

5. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE.

5.2. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Per gli impegni relativi al CGO 2 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 64243 del 31/07/2026.

6. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera Regionale approvata con DGR 489 del 2024.

12.1 Determinazione dell'infrazione

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.

**CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

13 APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

14 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE

14.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Per gli impegni relativi al CGO 2 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 65915 del 4.09.2024.

15 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera Regionale approvata con DGR 489 del 2024.

15.1 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Critero nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 65915 del 4.09.2024

BCAA 8

- **A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi**
- **B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**
- **C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione**

1. APPLICABILITA'

L'impegno A. si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli impegni B. e C. si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

L'impegno A della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

13 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE

Per gli impegni relativi al CGO 2 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 64243 del 31/07/2026.

14 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera Regionale approvata con DGR 489 del 2024.

5. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.



REGIONE MARCHE

Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità rafforzata della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Marche per l'annualità 2026.

Nel 2025 la Regione Marche non ha emanato una nuova delibera di modifica o integrazione della precedente. Quindi per i CGO e le BCAA, si applicano le specificità previste dalla precedente delibera regionale DGR n. 972 del 3/07/2023 di recepimento del DM n. 147385 del 9/03/2023.

REGIONE PUGLIA

Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Puglia per l'annualità 2026.

Deliberazione della Giunta regionale n. 1177 DEL 07.08.2024 recante modifica alla delibera n. 1179 del 8/08/2023 di recepimento del DM n. 147385 del 9/03/2023, relativa alla "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale".

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 della DGR n. 1179/2023 attinenti ai singoli Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e alle singole Norme di Buone Condizioni (BCAA).

ZONA 1 - CLIMA E AMBIENTE

➤ I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

- **BCAA 1** - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 2** – Protezione di zone umide e torbiere
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 3** – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Riferimenti normativi regionali

- Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia"; Legge regionale 19 aprile 2021, n.6 che modifica il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1031 del 19/07/2022 "Approvazione delle Linee guida per l'ottenimento delle certificazioni della Sezione Osservatorio Fitosanitario, il presidio, le modalità e le prescrizioni dell'operazione di bruciatura delle stoppie e dei residui di vegetazione, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000".

- Legge 21 marzo 2023, n. 1 “Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse” (BURP n. 28 del 24/03/2023).
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1° giugno 2023, n. 258 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2023, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 21 marzo 2023, n. 1”.

➤ II TEMA PRICIPALE: ACQUA

- **CGO 1** – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque

Riferimenti normativi regionali

- L.R. 18/1999 “Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee”
 - R.R. n. 2/2017 “Disciplina delle modalita’ di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del
 - D.M. MIPAAF 31 luglio 2015”
 - DGR n. 976/2017 “Indirizzi per l’individuazione e il recupero dei costi della risorsa e dei costi ambientali
 - e di risorsa associati all’uso dell’acqua sul territorio regionale, quale strumento per promuovere un utilizzo sostenibile della risorsa idrica.”
 - DGR n. 131/2020 “Approvazione delle modalità di informatizzazione dei procedimenti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica: piattaforma online “Procedimenti Derivazioni Idriche” sul portale www.sit.puglia.it.”
 - D.C.R. n. 154 del 23.05.2023 “Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 121 - Aggiornamento 2015- 2021 del Piano di tutela delle acque (PTA): conclusione procedura di VAS con aggiornamento documenti di Piano alle osservazioni pervenute. Approvazione (deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2022, n. 1521)” (BURP n. 53 del 13/06/2023).
- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 1408 del 6/09/2016 “Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
- dell’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione del Programma d’Azione Nitrati di seconda generazione” - (BURP n. 108 del 23-09-2016)
- DGR n. 2273 del 02/12/2019 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Attuazione DGR 2231/2018: Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90 tra la Regione Puglia e il CNR – IRSA. Approvazione della Revisione delle Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola. Modifica della DGR n. 955 del 29/05/2019.”

- DGR n. 389 del 19/03/2020 “Rettifica DGR n.2273 del 02.12.2019 - Direttiva 91/676/CEE: Revisione delle Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola. Conseguente modifica della DGR n. 955 del 29.05.2019.
- DGR n. 1332 del 04/08/2021 “ Direttiva 91/676/CEE: Integrazione della Revisione delle Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola ex DGR n.2273 del 02.12.2019. Conseguente modifica delle DGR n.389/2020 e n.994/2020.”
- D.C.R. n. 154 del 23.05.2023 “Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 121 - Aggiornamento 2015-2021 del Piano di tutela delle acque (PTA): conclusione procedura di VAS con aggiornamento documenti di Piano alle osservazioni pervenute. Approvazione (deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2022, n. 1521)” (BURP n. 53 del 13/06/2023).

• **BCAA3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**

Riferimenti normativi regionali

- Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 <Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia;
- Legge regionale 19 aprile 2021, n.6 che modifica il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1031 del 19/07/2022 Approvazione delle Linee guida per l'ottenimento delle certificazioni della Sezione Osservatorio Fitosanitario, il presidio, le modalità e le prescrizioni dell'operazione di bruciatura delle stoppie e dei residui di vegetazione, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l’attività di vigilanza nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000".
- Legge 21 marzo 2023, n. 1 Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse= (BURP n. 28 del 24/03/2023).
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1° giugno 2023, n. 258 Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2023, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 21 marzo 2023, n. =.
- Vigge, inoltre, l’obbligo del rispetto dei Regolamenti Regionali n. 28/2008, n. 6/2016, n. 12/2017 e dei Piani di Gestione approvati nei siti della Rete Natura 2000.

• **BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.**

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 2844 del 20.12.2010 relativa all individuazione e classificazione dei corpi idrici superficiali.
- DGR n. 2189 del 22.12.2021, relativa all’esito delle attività di monitoraggio condotte ai sensi del D. M. 260/2010, con la quale la Regione Puglia ha approvato la classificazione triennale dei corpi

idrici superficiali; i relativi giudizi di qualità ambientale (stato ecologico e stato chimico) sono riportati nella Tabella A dell'Allegato C alla stessa deliberazione (BURP n. 22 del 25 febbraio 2022).

➤ **III TEMA PRICIPALE: SUOLO (PROTEZIONE E QUALITÀ)**

- **BCAA 5** – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 1179/2023, allegato B - Aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso.
- **BCAA 6** – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 7** – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **IV TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (PROTEZIONE E QUALITÀ)**

- **CGO 3** – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 3310 del 23/07/1996 Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.
- D.G.R. n. 1157 del 08/08/2002 (BURP n. 115 del 11/09/2002) Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8/09/1997, n. 357 di attuazione alla Direttiva 92/43/CEE. Presa atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente;
- D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (BURP n. 105 del 19/08/2005). Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della Direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 - causa C-378/01;
- L.R. n. 17 del 14/06/2007, e successive modifiche e integrazioni (BURP n. 87 suppl. del 18/06/07) "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale."

- REGOLAMENTO n. 28 del 22/12/2008, (BURP 23 12 2008, n. 200). “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”.
- DGR n. 2258 del 24/11/2009 (BURP n. 205/2009) Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC-ZPA “Stagni e Saline di Punta della Contessa” (IT140003);
- DGR n. 2435 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C./ZPS “Area delle Gravine” (IT 9130007);
- DGR n. 346 del 10 febbraio 2010 “Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC "Valloni e Steppe pedegarganiche" della ZPS "Promontorio del Gargano"
- DGR n. 347 del 10 febbraio 2010 “Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC "Zone umide di Capitanata" e ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia"
- DGR n. 2171 del 27/09/2011, (BURP n. 163 del 19/10/2011) “Monte Calvo – Piana di Montenero” Istituzione nuova ZPS.
- DGR n. 319 del 07/03/2017 (BURP n. 37 del 27/03/2017) proposta di individuazione della ZPS “Scoglio dell’Eremita” IT 9120012. Ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
- DGR 21 dicembre 2018 n. 2442 Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia.
- D.G.R. 25 febbraio 2020, n. 218 Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto.
- D.G.R. 8 aprile 2020, n. 505 Caso Eu Pilot 8348/16/ENVI. Ampliamento a mare delle ZPS IT9110040 “Tremiti” e IT9150015 "Litorale di Gallipoli e isola di Sant'Andrea”.
- D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1887 Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Approvazione.
- D.G.R. n. 1515 del 27.09.2021 recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.
- Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive”.
- D.G.R. n. 1073 del 25.07.2022 ad oggetto: “Interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000. Pre-valutazioni sito specifiche. Presa d’atto del "Documento provvisorio di prevalutazione degli interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000”, della "Proposta di Condizioni d’obbligo", del "Modulo per la verifica di corrispondenza" e delle “Modalità per la verifica di corrispondenza”.
- D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1887 Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Approvazione.
- D.G.R. n. 1515 del 27.09.2021 recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive”.
- D.G.R. n. 1073 del 25.07.2022 ad oggetto: “Interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000. Pre-valutazioni sito specifiche. Presa d’atto del "Documento provvisorio di prevalutazione degli interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000”, della

"Proposta di Condizioni d'obbligo", del "Modulo per la verifica di corrispondenza" e delle "Modalità per la verifica di corrispondenza".

- **CGO 4** – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 3310 del 23/07/1996 Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.
- L.R. n. 11 del 12/04/2001 (BURP n. 57 supplemento del 12/04/2001). Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale. Valutazione d'Incidenza (così come disciplinato all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).
- D.G.R. n. 1157 del 08/08/2002 (BURP n. 115 del 11/09/2002) Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8/09/1997, n. 357 di attuazione alla Direttiva 92/43/CEE. Presa atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente;
- L.R. n. 17 del 14/06/2007, e successive modifiche e integrazioni (BURP n. 87 suppl. del 18/06/07) "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale."

I Piani di gestione dei siti Rete Natura 2000 approvati con le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale:

- DGR 1084/2010 (ZSC IT9110002 "Valle Fortore, Lago di Occhito");
- DGR 1083/2010 (ZSC IT9110003 "Monte Cornacchia - Bosco Faeto");
- DGR 346/2010 e DGR 347/2010 (ZSC IT9110005 "Zone umide della Capitanata");
- DGR 346/2010 (ZSC IT9110008 "Valloni e Steppe Pedegarganiche");
- DGR 494/2009 (ZSC IT9110033 "Accadia – Deliceto");
- DGR 1615/2009 (ZSC IT9120002 "Murgia dei Trulli");
- DGR 1/2014 (ZSC IT9120003 "Bosco di Mesola");
- DGR 1742/2009 (ZSC IT9120008 "Bosco Difesa Grande");
- DGR 1/2014 (ZSC IT9120010 "Pozzo Cucù");
- DGR 432/2016 (ZSC IT9130005 "Murgia di Sud – Est");
- DGR 2435/2009 (ZSC/ZPS IT9130007 "Area delle Gravine");
- DGR 2436/2009 (ZSC IT9140002 "Litorale Brindisino");
- DGR 2258/2009 (ZSC/ZPS IT9140003 "Stagni e Saline di Punta della Contessa");
- DGR 1097/2010 (ZSC IT9140005 "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni");
- DGR 2558/2009 (ZSC IT9150008 "Montagna Spaccata e Rupì di San Mauro");
- DGR 1401/2010 rettificata da DGR 1871/2010 (ZSC IT9150003 "Aquatina di Frigole"; ZSC IT9150004 "Torre dell'Orso"; ZSC IT9150010 "Bosco Macchia di Ponente"; ZSC IT9150011 "Alimini"; ZSC IT9150012 "Bosco di Cardigliano"; ZSC IT9150016 "Bosco di Otranto"; ZSC IT9150017 "Bosco Chiuso di Presicce"; ZSC IT9150018 "Bosco Serra dei Cianci"; ZSC IT9150020 "Bosco Pecorara"; ZSC IT9150022 "Palude dei Tamari"; ZSC IT9150023 "Bosco Danieli"),

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2015, n. 1109 Designazione di 21 ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nella Regione Puglia. Intesa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357. (BURP n. 87 del 22/06/2015);
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 febbraio 2017, n. 134 Proposta di ampliamento a mare dei Siti di Importanza Comunitaria “Rauccio” codice IT9150006 e “Costa Otranto-Santa Maria di Leuca” codice IT9150002 (BURP n. 22 del 17-2-2017);
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2017, n. 710 Aggiornamento della perimetrazione dei Siti di Importanza Comunitaria “Rauccio” codice IT9150006 e “Costa Otranto-Santa Maria di Leuca” codice IT9150002 (BURP n. 62 del 30-5-2017);
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2291 Designazione di 35 ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nella Regione Puglia. Intesa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e smi. (BURP n. 19 del 5-2-2018);
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2018, n. 1355 Designazione di 24 Siti di Importanza Comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia. Intesa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e smi. (BURP n. 114 del 31-8-2018);
- REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016, n. 6. Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC).
- REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12. Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”.
- DGR 21 dicembre 2018 n. 2442 Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia.
- D.G.R. 25 febbraio 2020, n. 218 Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d'atto.
- D.G.R. 8 aprile 2020, n. 505 Caso Eu Pilot 8348/16/ENVI. Ampliamento a mare delle ZPS IT9110040 “Tremiti” e IT9150015 “Litorale di Gallipoli e isola di Sant'Andrea”.
- D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1887 Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Approvazione.
- D.G.R. n. 1515 del 27.09.2021 recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive”.
- D.G.R. n. 1073 del 25.07.2022 ad oggetto: “Interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000. Pre-valutazioni sito specifiche. Presa d'atto del “Documento provvisorio di pre-valutazione degli interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000”, della “Proposta di Condizioni d'obbligo”, del “Modulo per la verifica di corrispondenza” e delle “Modalità per la verifica di corrispondenza”.

- **BCAA 8**

- **A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi**

- **B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**
- **C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli**

Riferimenti normativi regionali

Per l'impegno A gli elementi caratteristici del paesaggio sono quelli definiti dalla seguente normativa regionale di riferimento:

- Regio Decreto-legge n. 3267 del 1923 e Decreto attuativo n. 1126 del 1926;
- Prescrizione di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 18 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi» e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21 <Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della L.R. 30 novembre 2000, n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione=;
- Legge regionale 14 maggio 2001, n. 3, artt. 2, 30 e 31 (BURP n. 80 del 1/06/2001);
- DGR n. 1968 del 28 dicembre 2005 (BURP n. 46 del 10-03-2010) - Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007= e s.m.i.;
- Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23/12/2008, n. 20);
- Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 Tagli boschivi= e s.m.i.;
- DGR n. 2250 del 26 ottobre 2010, Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000= e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21 (compensazione boschiva)
- DGR n. 176 del 16 febbraio 2015, Approvazione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia= (PPTR in attuazione del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio).
- Regolamento Regionale 26 febbraio 2015, n. 5. L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923= come integrato e modificato dal R.R 25 gennaio 2018, n.1;
- Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico
- Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6. Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC).
- Regolamento Regionale 10 maggio 2017, n. 12 Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).
- DGR n. 2442 del 21/12/2018. Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia.
- Legge regionale n. 14 del 4/06/2007 Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia
- D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1887 Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Approvazione.
- D.G.R. n. 1515 del 27.09.2021 recante Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n.

120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

- D.G.R. n. 1073 del 25.07.2022 ad oggetto: Interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000. Pre-valutazioni sito specifiche. Presa d'atto del "Documento provvisorio di pre-valutazione degli interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000", della "Proposta di Condizioni d'obbligo", del "Modulo per la verifica di corrispondenza" e delle Modalità per la verifica di corrispondenza.
- Legge 21 marzo 2023, n. 1 Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse (BURP n. 28 del 24/03/2023).

Per l'impegno B vige il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello regionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione delle ZPS. Restano fermi il rispetto degli obblighi contenuti nei provvedimenti istitutivi delle aree naturali protette nonché le previsioni delle LG Nazionali in materia di VInca, così come recepite a livello regionale dalla DGR 1515/2021

- **BCAA 9** – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000
 - Nessun riferimento normativo regionale.

ZONA 2 - SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

➤ 1 TEMA PRICIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

- **CGO 5** – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20
attuato da:
 - Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio: articolo 14;
 - Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
 - Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e

- allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
 - Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
 - Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
 - Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
 - Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

Riferimenti normativi regionali

- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”;
 - DGR n. 1264 del 2022 “Piano Coordinato Regionale in materia di sicurezza alimentare 2022/2023 ai sensi del Reg. UE 2017/625” – Modifica ed integrazione delle Procedure e dei Criteri Operativi per il Controllo Ufficiale di cui all’Allegato A DGR 2194/2017 e ss.mm. e ii.”
- **CGO 6** – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 2194 del 2017 con ss.mm. e ii.
- DGR n. 1264 del 2022 “Piano Coordinato Regionale in materia di sicurezza alimentare 2022/2023 ai sensi del Reg. UE 2017/625” – Modifica ed integrazione delle Procedure e dei Criteri Operativi per il Controllo Ufficiale di cui all’Allegato A DGR 2194/2017 e ss.mm. e ii.”

➤ II TEMA PRICIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

- **CGO 7** – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Articolo 55, prima e seconda frase

Riferimenti normativi regionali

- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
- DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018.
- Proroga per l'anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.
- DGR n. 627 del 30/03/2015, “Piano di Azione Nazionale (PAN)- D.M. 22/01/2014: Disciplina per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per la consulenza sull'impiego. Criteri, indicazioni operative e modulistica”;
- DGR n. 1301 del 10/08/2016 “Modifica delle disposizioni e procedure per rilascio e rinnovo dell'abilitazione per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, di cui ai punti 5.1 e 5.1.1 del paragrafo 5 dell'allegato A della DGR n. 267 del 30/03/2015”;

- **CGO 8** - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 627 del 30/03/2015, “Piano di Azione Nazionale (PAN)- D.M. 22/01/2014: Disciplina per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per la consulenza sull'impiego. Criteri, indicazioni operative e modulistica”;
- DGR n. 1301 del 10/08/2016 “Modifica delle disposizioni e procedure per rilascio e rinnovo dell'abilitazione per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, di cui ai punti 5.1 e 5.1.1 del paragrafo 5 dell'allegato A della DGR n. 267 del 30/03/2015”;
- DGR n. 1981 del 5/12/2016 “DGR n. 1301 del 10/8/2016 - Modifica dei requisiti dei docenti delle discipline di carattere agronomico”;
- GR n. 1355 dell'8/8/2017 “DGR n. 1301 del 10/8/2016 - Modifica della procedura di valutazione delle competenze dei docenti”;
- DGR n. 2104 del 22/12/2020 “Approvazione delle disposizioni per lo svolgimento in modalità FAD/e-learning di corsi di formazione per primo rilascio e rinnovo di abilitazione all'acquisto e

utilizzo di prodotti fitosanitari e rinnovo di abilitazione all'attività di consulenza sul loro impiego sostenibile”;

- DDS n. 26 del 28/4/2022 “Annullamento del limite temporale di applicazione della DGR 2104 del 22 dicembre 2020 - Disposizioni per lo svolgimento in modalità FAD/e-learning di corsi di formazione per primo rilascio di abilitazione all'attività di consulenza sull'impiego sostenibile di prodotti fitosanitari”;
- DGR n. 257 dell'8/3/2016 “Riorganizzazione del servizio regionale di controllo funzionale e taratura delle macchine in uso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

ZONA 3 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

➤ I TEMA PRICIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

- CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4

Riferimenti normativi regionali

- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
- DGR n. 1264 del 2022 “Piano Coordinato Regionale in materia di sicurezza alimentare 2022/2023 ai sensi del Reg. UE 2017/625” – Modifica ed integrazione delle Procedure e dei Criteri Operativi per il Controllo Ufficiale di cui all'Allegato A DGR 2194/2017 e ss.mm. e ii.”

- **CGO 10** – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articoli 3 e 4

Riferimenti normativi regionali

- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
- DGR n. 1264 del 2022 “Piano Coordinato Regionale in materia di sicurezza alimentare 2022/2023 ai sensi del Reg. UE 2017/625” – Modifica ed integrazione delle Procedure e dei Criteri Operativi per il Controllo Ufficiale di cui all'Allegato A DGR 2194/2017 e ss.mm. e ii.”

- **CGO 11** – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4

Riferimenti normativi regionali

- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare,



- Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
- DGR n. 1264 del 2022 “Piano Coordinato Regionale in materia di sicurezza alimentare 2022/2023 ai sensi del Reg. UE 2017/625” – Modifica ed integrazione delle Procedure e dei Criteri Operativi per il Controllo Ufficiale di cui all’Allegato A DGR 2194/2017 e ss.mm. e ii.”



5. Nella Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n.147385/2023 della Regione Puglia, pubblicata ai sensi all'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale

ZONA 1 - CLIMA E AMBIENTE

I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

BCAA 2 – PROTEZIONE DI ZONE UMIDE E TORBIERE

6. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

7. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

4.2 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce:

- il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

4.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

8. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Ancorchè nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1179 del 8/08/2023 non sono elencate le zone Ramsar, si applica l'impegno come previsto dal DM 147385/2023.

3.2 Descrizione delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe a livello regionale

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante



1. APPLICABILITA'

Le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, come definite art. 2 lett. (q) del DM 0147385/2023.

2 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE

Per gli impegni relativi alla BCAA 3 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 64243 del 31/07/2026.

3 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera n. 1177 del 07.08.2024.

4. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.

II TEMA PRINCIPALE: ACQUA

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)

articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

3. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

4. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni:

- A. per assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.
- B. per proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:
- Parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
 - coltura;
 - data di distribuzione (giorno/mese/anno);
 - tipo di fertilizzante e denominazione;
 - il contenuto percentuale in fosforo;
 - la quantità totale.

La comunicazione fatta da un centro di consulenza all'organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza – di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna.

3.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

5. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale il presente Criterio prevede:

- A: per le aziende che utilizzano le acque ai fini irrigui il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, cartelle esattoriali, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della L.R. n. 5/06. Il presente obbligo si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione (*per informazioni rivolgersi agli uffici ex Genio Civile della Provincia / Consorzi di Bonifica competenti per territorio*).
- B: obbligo di tenuta e compilazione del registro trattamenti e fertilizzazioni di cui all'allegato "B", che riporta le informazioni minime sopra descritte, con particolare riferimento alla concimazione fosfatica.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti del presente Criterio sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- **per l'impegno A**, inerente al rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente:
 - l'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione:
 - a. presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
 - b. congruità e completezza della documentazione con l'effettiva situazione aziendale.

La verifica della presenza della documentazione di autorizzazione viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari.

- **per l'impegno B**, inerente alla protezione delle acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:
 - l'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri:
 - la disponibilità del **quaderno di campagna**;
 - l'aggiornamento del **quaderno di campagna** con le seguenti informazioni minime sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:
 - parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
 - coltura;
 - data di distribuzione (giorno/mese/anno);
 - tipo di fertilizzante e denominazione;
 - il contenuto percentuale in fosforo;
 - la quantità totale.
 - oppure, **in alternativa**:

- la disponibilità della **comunicazione fatta da un centro di consulenza** relativa alla prescrizione di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (**piano di fertilizzazione**).

3.2 Descrizione delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Criterio nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) DM n. 2588/2020 , ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.



In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- E. obblighi amministrativi;
- F. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- G. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- H. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le disposizioni del CGO 2 e del Programma di Azione regionale, DGR n. 1408 del 6/09/2016, si applicano a tutte le superfici agricole ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) designate dalla Regione Puglia.

Per quanto sopra indicato le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative e nell'allegato 1.

L'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate sul territorio regionale sono riportate nell'allegato B della DGR n. 1332 del 04/08/2021 e che sono disponibili sul sito istituzionale della Regione:

http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cis/Zone%20Vulnerabili%20da%20Nitrati/Perimetrazione%20e%20Designazione

4.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti del presente Criterio sono valutati i seguenti elementi di verifica:

A – Obblighi amministrativi – in relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza:

1. presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa;
2.
 - a. predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o, quando previsto, rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte II, titolo III-bis;

- b. predisposizione del Registro delle operazioni di fertilizzazione azotata (Registro delle concimazioni) per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN.

CLASSE	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
1	Minore o uguale a 1000	esonero dalla comunicazione e dal PUA
2	Da 1001 a 3000	comunicazione semplificata Esonero dal PUA
3	Da 3001 a 6000	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa con PUA completo
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis e la comunicazione completa con PUA completo
	Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

B – Obblighi relativi agli stoccaggi

3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti:
- presenza del o degli impianti necessari;
 - corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
4. stato di funzionalità dell'impianto:
- stato di manutenzione;
 - impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti

- 5.
- rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN;
 - rispetto dei massimali di apporto totale di azoto per le singole colture previsti dalle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

N.B.: Per gli obblighi 5.a e 5.b, nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e **sia impossibile** la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici **direttamente riconducibili** alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei **170 kg/ha/anno**.

D – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti, dei fertilizzanti o di cumuli temporanei dei soli materiali palabili ai sensi del DM 25.02.2016, art. 39, "letami e lettiere esauste di allevamenti avicunicoli" (si applicano all'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN)

6. rispetto dei divieti spaziali, (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) ed in particolare:
 - h. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali;
 - i. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
 - j. terreni in pendenza;
 - k. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
 - l. boschi;
 - m. terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
 - n. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano;
7. rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) o delle restrizioni riferite alle colture interessate:
 - a. periodo 1° novembre – 28 febbraio;
 - b. altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati.
8. Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.

N.B.: al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 4 - Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026;
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Durante la verifica di tali impegni devono essere considerate le specificità regionali, definite dalla Regione Marche, relativamente alle aziende zootecniche.

Tra gli impegni che devono essere rispettate dalle aziende agricole, ed oggetto di controllo, vi è l'obbligo di tenuta e compilazione del registro dei trattamenti e fertilizzazioni di cui all'allegato "B" della DGR n. 972 del 3/07/2023 con particolare riferimento alla concimazione azotata che non deve superare nelle ZVN i 170 Kg di azoto/ha come media aziendale. Tale registro per quanto riguarda i fertilizzanti azotati (organici o inorganici) permetterà la verifica per le ZVN della quantità di azoto ad ettaro distribuita e di conseguenza del riscontro del superamento della quantità massima ammessa (170 Kg di azoto/ha come media aziendale).

3.4 Descrizione delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Critero nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

4. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

5. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

4.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita “fascia di rispetto” ed ha un'ampiezza pari a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieto di fertilizzazioni e distribuzione di prodotti fitosanitari

È vietato applicare fertilizzanti e di distribuire prodotti fitosanitari entro una “fascia di rispetto” di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi. I corsi d'acqua comprendono anche i corpi idrici descritti al punto successivo.

Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Piano d'azione dei Nitrati sia stabilita una larghezza superiore, quest'ultima prevale sulla distanza dei cinque metri. L'eventuale inosservanza del divieto

in questione, all'interno delle ZVN, viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 2. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Nella medesima “fascia di rispetto” è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

È vietata l'eliminazione della “fascia inerbita” presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime descritte più sopra.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l'intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.

Applicabilità degli impegni

Allo scopo di individuare gli elementi assoggettati agli impegni descritti per la Norma, si chiarisce che:

- l'impegno a) è applicato a tutti i corpi idrici;
- l'impegno b) è applicato ai corpi idrici individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.

N.B.: gli impegni a) e b) non si applicano agli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione e dei prodotti fitosanitari:

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico;
- *Corpi idrici arginati:* provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente ed alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico.

È fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della Norma (1° gennaio 2012) e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- parcelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
- oliveti stabilmente inerbiti;
- superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

6. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A livello regionale la presente BCAA 4 prevede i seguenti impegni inerenti alla fascia tampone:

Impegno a) – divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari nella “fascia di rispetto”

L'impegno a) si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

Ai fini dell'individuazione dei corsi d'acqua in presenza dei quali si applica l'impegno a), “*Divieti di fertilizzazioni*”, si precisa che per “corsi d'acqua” si intende “l'insieme dei percorsi lineari dei deflussi concentrati delle acque, che costituiscono il reticolo idrografico di un territorio, come



definiti nella carta idrogeomorfologica della Regione Puglia del 2009 (Delibera n. 48/2009 del Comitato istituzionale dell'AdB Puglia) e successivi aggiornamenti.

La Carta è consultabile al seguente link:

<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/idrogeomorfologia/index.html>

e scaricabile sia in formato .pdf che in formato .shp, al seguente link selezionando il foglio di interesse:

http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cartografie_tecniche_tematiche/Download/Cartografie

Impegno b) – mantenimento o costituzione della “fascia inerbita”

L'ampiezza della fascia inerbita, di cui al punto b) della presente norma, varia in funzione delle valutazioni dello stato ecologico e chimico del corpo idrico a cui si applica, nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE), ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”.

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”;
- stato chimico: “buono”, “non buono”

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito.

In tutti gli altri casi, si applica un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

La Regione Puglia con DGR n. 2844 del 20.12.2010 ha individuato e classificati i corpi idrici superficiali.

Con DGR n. 2189 del 22.12.2021, all'esito delle attività di monitoraggio condotte ai sensi del DM 260/2010 la Regione Puglia ha approvato la classificazione triennale dei corpi idrici superficiali; i relativi giudizi di qualità ambientale (stato ecologico e stato chimico) sono riportati nella Tabella A dell'Allegato C alla stessa deliberazione (BURP n. 22 del 25 febbraio 2022).

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione.

Ai fini dell'applicazione delle deroghe agli impegni a) e b) riferite ai corsi d'acqua effimeri ed episodici, si precisa che il documento di riferimento per le aziende della Regione Puglia è la “Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia – Primo aggiornamento” approvato con DGR n. 2844/2010. Per tutti i corsi d'acqua non caratterizzati, per l'applicazione della deroga, si farà riferimento ai corsi d'acqua episodici, come individuati dalla Carta Idrogeomorfologica (AdB).

La Carta è consultabile al seguente link:

<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/idrogeomorfologia/index.html>

e scaricabile sia in formato .pdf che in formato .shp, al seguente link selezionando il foglio di interesse:

http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cartografie_tecniche_tematiche/Download/Cartografie

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013);
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti;
4. superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

5. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.

III TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

1. APPLICABILITA'

Le superfici di cui ai seguenti punti:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impovertimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

- a) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

- b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. Es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Ai fini della presente norma, si intende per "sistemazioni idraulico-agrarie", l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti:

- in relazione all'impegno a), su terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie:
 - la realizzazione di solchi acquai temporanei I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. In alternativa, le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello (contour tillage, girapoggio). Nel caso dell'elevata acclività o dell'assenza di una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
 - Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- in relazione all'impegno b), in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie; il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

In relazione all'impegno a), le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In relazione all'impegno b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Con riferimento all'impegno di cui alla lettera a) il territorio della Regione Puglia per le sue caratteristiche geo-morfologiche e di frammentazione della proprietà fondiaria, non presenta una capillare rete di canali naturali o artificiali per lo sgrondo delle acque tale da permettere la realizzazione dei solchi acquai aziendali idonei al raggiungimento degli obiettivi di difesa del suolo. Su tutto il territorio regionale è possibile, pertanto, far ricorso alla deroga prevista dal DM 147385/2023.

Ai fini dell'applicazione della presente norma, la Regione Puglia ha individuato le aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso (allegato B della DGR n.1179 del 8 agosto 2023).

Dette aree sono state individuate sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche del territorio regionale e cartografate a livello di foglio di mappa.

Pertanto, le aziende ricadenti in dette aree, utilizzando la deroga concessa dal DM 147385/2023, deve attuare uno dei seguenti impegni alternativi:

- realizzazione di fasce inerbite, ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori; in alternativa è possibile adottare soluzioni diverse, finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione,
- minima lavorazione;
- divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio. In riferimento a tale arco temporale, il beneficiario sceglie il periodo di 60 giorni consecutivi.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** facenti capo alla BCAA 5:

- in relazione all'impegno a):
 - esecuzione dei solchi acquai temporanei e/o delle fasce inerbite in terreni declivi a seminativo interventi alternativi sopra descritti, al fine di contenere o eliminare i fenomeni erosivi (per i seminativi);
 - divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per i seminativi);
- in relazione all'impegno b):
 - rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole).

3.2 Descrizione delle deroghe a livello regionale

- Impegno b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

5. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

1. APPLICABILITA'

- superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115,
- colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

2 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE

Per gli impegni relativi al BCAA 6 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 64243 del 31/07/2026.

3 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera n. 1177 del 07.08.2024.

3.3 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

1. APPLICABILITA'

La presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- b. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- c. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- d. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;



- e. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

2 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE

Per gli impegni relativi al BCAA 6 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 64243 del 31/07/2026.

3 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera n. 1177 del 07.08.2024.

4. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.

IV TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

**CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

7. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

8. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

4.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

All'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 8, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

6. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
7. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
8. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
9. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

10. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.3 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

All'interno delle ZPS, le aziende sono tenute a rispettare le norme cogenti, vigenti contenute nelle apposite richiamate norme, come di seguito suddivise:

A. Misure di conservazione generali (vigenti in tutte le ZPS) di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" relative all'articolo 5, comma 1, lettere j, k, p, q, r, s e t e comma 2, lettera b;

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

B. Misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS di cui al R.R. n. 28 del 22/12/2008, (BURP 23 12 2008, n. 200). "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007", articolo 6;

C. Piani di Gestione delle ZPS di seguito richiamate:

- ZSC/ZPS IT9140003 "Stagni e Saline di Punta della Contessa" (PdG approvato con DGR n. 2258 del 24/11/2009);
- ZSC/ZPS IT9130007 "Area delle Gravine" (PdG approvato con DGR n. 2435 del 15/12/2009);
- ZPS "Promontorio del Gargano" (PdG approvato con DGR n. 346 del 10 febbraio 2010);
- ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia" (PdG approvato con DGR n. 347 del 10 febbraio 2010).

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano tutelati nell'ambito della BCAA 8.

Restano fermi il rispetto degli obblighi contenuti nei provvedimenti istitutivi delle aree naturali protette nonché le previsioni delle LG Nazionali in materia di VIncA, così come recepite a livello regionale dalla

5.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

6. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:

- a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
- 7. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
- 8. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
- 9. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

- 10. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8, in particolare:
 - c. elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - d. siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

15.2 Descrizione delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe.

5. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente criterio nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.

**CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

3.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Alle superfici ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC), si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997 n. 357.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

5. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
6. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
7. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
8. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

4.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale vengono definiti i seguenti impegni:

- Obbligo del rispetto dei Regolamenti Regionali n. 28/2008, n. 6/2016, n. 12/2017 e dei Piani di Gestione approvati nei siti della Rete Natura 2000.

- A tutela delle specie faunistiche e vegetali si rammentano i vigenti divieti previsti agli articoli 8 e 9 del citato DPR 8-9-1997 n. 357, aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n° 120 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Ai suddetti impegni si aggiungono:

- per le ZSC dotate dei Piani di gestione, le previsioni dei regolamenti approvati con le citate deliberazioni di Giunta Regionale 494/2009, 1615/2009, 1742/2009, 2258/2009, 2435/2009, 2436/2009, 346/2010, 347/2010, 1083/2010, 1084/2010, 1401/2010 rettificata da 1871/2010, 1/2014, 432/2016;

- per le ZSC non dotate di Piani di gestione, le previsioni del Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 recante “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” e del Regolamento Regionale del 10 maggio 2017, n. 12 recante “Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale N.6 del 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”.

Restano fermi il rispetto degli obblighi contenuti nei provvedimenti istitutivi delle aree naturali protette nonché le previsioni delle Linee Guida Nazionali in materia di Valutazione di Incidenza (VincA), così come recepite a livello regionale dalla DGR 1515/2021.

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

5. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
6. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
7. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;



8. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
- a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

5.2. Descrizione delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe.

5. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Critero nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.

BCAA 8

A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi

B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

9. APPLICABILITA'

L'impegno A. si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli impegni B. e C. si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

L'impegno A della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.



2 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE

Per gli impegni relativi al CGO 2 si applica quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 64243 del 31/07/2026.

3 IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE ED EVENTUALI DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola e le eventuali deroghe regionali sono quelli stabiliti dalla Delibera n. 1177 del 07.08.2024.

6. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.



REGIONE UMBRIA

Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Umbria per l'annualità 2026.

Nel 2025 la Regione Umbria non ha emanato una nuova delibera di modifica o integrazione della precedente. Quindi per i CGO e le BCAA, si applicano le specificità previste dalla precedente delibera regionale n.1152 del 08/11/23 di recepimento del DM n. 147385 del 9/03/2023.

REGIONE VALLE D'AOSTA

Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Valle d'Aosta per l'annualità 2026

Deliberazione della Giunta regionale n. 760 in data 3 luglio 2026, di recepimento, con integrazioni, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 292670 del 17 giugno 2026, relativa alla "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande relative ad interventi a superficie o a capo dello Sviluppo rurale". La deliberazione n. 760/2026 dispone, a decorrere dall'anno di domanda 2026, l'abrogazione della precedente deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2023, n. 814, come modificata dalla deliberazione n. 1150 del 23 settembre 2024, di recepimento del DM n. 147385/2023, a sua volta abrogato dal DM n. 292670/2026.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti negli allegati 1 e 2 della DGR n. 760/2026, relativi ai singoli Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

ZONA 1 - CLIMA E AMBIENTE

➤ I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

- **BCAA 1** - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 2** – Protezione di zone umide e torbiere
 - **In Valle d'Aosta non sono presenti zone Ramsar ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii, pertanto la presente norma non trova applicazione.**
- **BCAA 3** – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
 - In assenza di provvedimenti regionali specifici, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso.

➤ II TEMA PRINCIPALE: ACQUA

- **CGO 1** – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Riferimenti normativi regionali

- Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 recante disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche;
 - Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
 - Legge regionale 8 novembre 1956, n. 5 (Norme di attuazione nella Valle d'Aosta della legge dello Stato 8 gennaio 1952, n. 42, che proroga la durata delle utenze di piccole derivazioni d'acqua) e successive proroghe;
 - Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
 - Piano regionale di tutela delle acque (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII in data 8 febbraio 2006. Il Piano è stato oggetto di aggiornamento, ai sensi degli artt. 121 e 122 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con deliberazione del Consiglio regionale n. 4805/XVI/2025 (PTA2030), il cui testo è stato successivamente coordinato alle modificazioni introdotte con Deliberazione di Giunta regionale n. 334 del 27 marzo 2026 (a livello di Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, il Piano di gestione del distretto 2021 è stato approvato con Decreto del Segretario facente funzione n. 94/2022 e pubblicato in data 27 luglio 2022; sono in corso i lavori di aggiornamento per il PdGPO2027);
 - Decreto legislativo 21 dicembre 2016, n. 259 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di demanio idrico);
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 1826 del 30 dicembre 2016 recante l'approvazione dei criteri applicativi per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 31 luglio 2015;
 - Provvedimento dirigenziale n. 7191 in data 4 dicembre 2024 (Proroga, per la durata di ulteriori anni tre, con decorrenza dal 1° febbraio 2025, dell'autorizzazione provvisoria rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 7530/2021, ai sensi dell'articolo 17 del r.d. 1775/1933, concernente l'esercizio delle derivazioni ad uso irriguo già oggetto delle proroghe stabilite con le leggi regionali 5/1956, 4/1962, 67/1976, 35/1992, 4/2007 nonché con i PD 4041/2016 e 1297/2019).
- **CGO 2** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5
 - **Sulla base dei monitoraggi annuali effettuati dall'ARPA, la Valle d'Aosta risulta “zona non vulnerabile ai nitrati”, pertanto il CGO 2 non trova applicazione sul territorio regionale**
 - **BCAA 4** – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

- Obbligo a) – divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari nella “fascia di rispetto”: l’obbligo si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l’irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l’osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell’etichetta dei prodotti.
- Obbligo b) – mantenimento o costituzione della “fascia inerbita”: l’ampiezza varia in funzione delle valutazioni dello stato ecologico e chimico del corpo idrico a cui si applica. L’obbligo si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito; in tutti gli altri casi si applica un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri. Sono soggette all’obbligo unicamente le aziende le cui superfici agricole adiacenti a corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali non rientrano nelle deroghe previste a livello nazionale (parcelle a seminativo in zona montana, terreni stabilmente inerbiti, oliveti stabilmente inerbiti, superfici a prato permanente).

➤ **III TEMA PRICIPALE: SUOLO (PROTEZIONE E QUALITÀ)**

- **BCAA 5** – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
 - Non essendoci provvedimenti regionali in materia, la presente norma prevede, in relazione all’obbligo a), su terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, la realizzazione di solchi acquai temporanei e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80; in alternativa, le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello (contour tillage, girapoggio).
 - In relazione all’obbligo b), in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, vige il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad es. fresatura) a seguito dell’aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.
- **BCAA 6** – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- **BCAA 7** – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **IV TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (PROTEZIONE E QUALITÀ)**

- **CGO 3** – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Riferimenti normativi regionali

- Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64, “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”;
- Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.”.

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n° 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 3361 del 16 settembre 2002 “Approvazione della proposta di designazione proposta dal Ministero dell’Ambiente, di quattro Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva comunitaria 79/409/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 178 del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti d’Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 4233 del 29 dicembre 2006 “Approvazione dell’ampliamento della Zona di Protezione Speciale Parco naturale Mont Avic (ZPS IT1202000) in esecuzione della sentenza della corte di giustizia delle comunità europee nella causa c.378/01, procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 288 del trattato per insufficiente designazione di zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”.

Provvedimenti regionali d’approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1087/2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle zone di protezione speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 8/2007 e del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007”.
- “Deliberazione di Giunta Regionale n. 916 del 6 agosto 2024 “Approvazione degli obiettivi e aggiornamento delle misure di conservazione per le zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 8/2007. Revoca della DGR 3061/2011.””.
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1718 del 31 dicembre 2021 “Approvazione, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 8/2007, del recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 970 in data 11 maggio 2012.”;

- **CGO 4** – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- Legge Regionale N. 64 del 27 agosto 1994 “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”;
- Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007”;
- Legge regionale 45/2009 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della l.r.31 marzo 1977”.

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 178, del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 10 marzo 2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo Sito di importanza comunitaria, nell’alta Valgrisenche, del suo inserimento nella Banca dati Natura 2000 della Valle d’Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio;

Provvedimenti regionali d’approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- “Deliberazione di Giunta Regionale n. 916 del 6 agosto 2024 “Approvazione degli obiettivi e aggiornamento delle misure di conservazione per le zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 della Regione Autonoma Valle d’Aosta , ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 8/2007. Revoca della DGR 3061/2011.””.
 - Deliberazione di Giunta regionale n. 1718 del 31 dicembre 2021 “Approvazione, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 8/2007, del recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 970 in data 11 maggio 2012.”.
- **BCAA 8**
 - **Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**
 - **Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli**

- In assenza di provvedimenti regionali specifici, si applicano gli obblighi previsti a livello nazionale. Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A) valgono le seguenti indicazioni specifiche, stabilite dalla Regione: per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri; per “fossati o canali artificiali” si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri (non sono inclusi i canali con pareti in cemento); per “siepi” si intendono strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, di larghezza minima 2 metri, larghezza massima 20 metri, lunghezza minima 25 metri e copertura arboreo-arbustiva superiore al 20%; per “filare” si intende una formazione ad andamento lineare o sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati; per “alberi isolati” sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri; per “alberi monumentali” sono da intendersi gli esemplari identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale; per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono le strutture e i relativi reticoli di regimazione delle acque con carattere di stabilità e integrazione con l'ambiente agrario circostante, comprensivi dei fossi e canali aziendali con scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea, con larghezza massima totale di 10 metri; per “boschetto” si intendono gruppi di alberi presenti all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq; per “stagni” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq; per “muretti” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri, larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri e lunghezza minima di 25 metri; per “terrazzamenti” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri. Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 della norma nazionale non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto.
- **BCAA 9** – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000
 - Nessun riferimento normativo regionale.

ZONA 2 - SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

➤ 1 TEMA PRICIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

- **CGO 5** – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
attuato da:
 - Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio: articolo 14;

- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
 - Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
 - Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
 - Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
 - Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
 - Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
 - Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate;
 - Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127".
- Nessun riferimento normativo regionale.
- **CGO 6** – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE
 Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.
 Attuata da:
 - "Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre

2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127”.

- Nessun riferimento normativo regionale.

➤ II TEMA PRICIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

- **CGO 7** – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Articolo 55, prima e seconda frase

- Nessun riferimento normativo regionale.

- **CGO 8** – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):
articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;
articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;
articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

- Nessun riferimento normativo regionale.

ZONA 3 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

➤ I TEMA PRICIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

- **CGO 9** – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

- Per le aziende zootecniche regionali vigono i seguenti obblighi e divieti: nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il medico veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento richiedano l'isolamento dal gruppo, al fine del trattamento diagnostico e terapeutico; la larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1; ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli; per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 mq per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 kg, ad almeno 1,7 mq per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 kg ma inferiore a 220 kg, e ad almeno 1,8 mq per ogni

vitello di peso vivo pari o superiore a 220 kg; le disposizioni di cui sopra non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento; è richiesta un'adeguata colostratura dei vitelli entro 6 ore dalla nascita; ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche; è possibile legare i vitelli stabulati in gruppo nel periodo del pasto, per un massimo di 1 ora al giorno; la lettiera è obbligatoria fino alle due settimane di vita. La Regione Autonoma Valle d'Aosta vigila affinché le condizioni relative all'allevamento dei vitelli siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato alla direttiva 2008/119/CE.

- **CGO 10** – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
 - La Regione Autonoma Valle d'Aosta vigila affinché la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo sia pari almeno a: 0,15 mq per i suini di peso medio pari o inferiore a 10 kg; 0,20 mq per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg; 0,30 mq per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg; 0,40 mq per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg; 0,55 mq per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg; 0,65 mq per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg; 1,00 mq per i suini di peso medio superiore a 110 kg. Quanto alle mutilazioni, la riduzione degli incisivi e la castrazione sono eseguiti entro 7 giorni di vita da veterinari o personale specializzato; dopo i 7 giorni devono essere eseguiti da veterinari con l'utilizzo di anestetici e analgesici. Le norme minime di cui sopra si applicano a tutte le aziende. La Regione Autonoma Valle d'Aosta vigila affinché le condizioni relative all'allevamento di suini siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato alla direttiva 2008/120/CE.
- **CGO 11** – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
 - La Regione Autonoma Valle d'Aosta provvede affinché le condizioni d'allevamento o di custodia degli animali (diversi dai pesci, i rettili e gli anfibi), tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, siano conformi alle disposizioni che figurano in allegato alla direttiva 98/58/CE. Per le aziende agricole vigono, in particolare, i seguenti obblighi: gli animali sono ispezionati almeno 1 volta al giorno; sono presenti e regolarmente aggiornati i registri dei trattamenti farmacologici, in formato elettronico o cartaceo come previsto dal D.lgs 158/2006; gli animali hanno a disposizione spazio che consente loro di muoversi senza causare sofferenze o lesioni; gli animali malati o feriti ricevono cure appropriate e, ove necessario, sono isolati in appositi locali; i locali di stabulazione sono costruiti in modo da non provocare lesioni agli animali; agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati è fornito, in funzione delle necessità e possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute; agli animali è fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute; è vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati (la cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita); il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali; la castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del

raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.

6. Nella presente Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella deliberazione della Giunta regionale n. 760 del 3 luglio 2026 di recepimento, con integrazioni, del DM n. 292670/2026 della Regione Valle d'Aosta, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale.

ZONA 1 - CLIMA E AMBIENTE

I TEMA PRINCIPALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

9. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

10.IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

5.2 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce:

- il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

5.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

5. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale, tenuto conto che nelle Regione Valle d'Aosta non sono presenti zone umide d'importanza internazionale, la presente Norma non si applica.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri

1. APPLICABILITA’

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l’obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l’esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l’assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell’andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

A norma dell’articolo 5, comma 3 del DM n. 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti per tutti i terreni oggetto della Norma:

- assicurare la copertura vegetale per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio,
oppure in alternativa

- lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio.

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:

- a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
- b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);

2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:

- a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
- b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
- d) a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
- e) nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle “aperture” degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interrimento nelle migliori condizioni pedologiche.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Ai fini del rispetto della presente BCAA le aziende agricole a livello regionale sono tenute al rispetto di quanto riportato nel paragrafo 3.1.

5.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito gli impegni previsti a livello regionale:

- si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il **15 novembre e il 15 febbraio**, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.
- In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno **per 60 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre**.

3.5 Descrizione delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe diverse da quelle nazionali.

6. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione alla presente Norma nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026.

II TEMA PRINCIPALE: ACQUA

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5

Sulla base dei monitoraggi annuali effettuati dall'ARPA, la Valle d'Aosta risulta “zona non vulnerabile ai nitrati”, pertanto il presente CGO non trova applicazione sul territorio.

III TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (PROTEZIONE E QUALITÀ)

CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

9. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

10. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

6.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

All'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 8, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

11. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
12. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
13. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
14. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

15. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.4 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8.

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 e che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e della DGR n. 970 dell'11 maggio 2012.

La conduzione dell'azienda agricola con superfici aziendali ricadenti in aree ZPS, ai sensi della direttiva 2009/147/CE (ex-79/409/CEE), deve avvenire nel rispetto delle misure di conservazione approvate con deliberazioni di Giunta Regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 e n. 3061 del 16 dicembre 2011.

7.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8, in particolare:
- a. elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - b. siepi di larghezza superiore a venti metri.

15.3 Descrizione delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Criterio nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. 64243 del 31/07/2026

CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

10. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

4.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Alle superfici ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC), si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

9. superfici di cui alle lettere q) e r) dell’articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
10. superfici di cui alla lettera p) dell’articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
11. superfici di cui alla lettera r) dell’articolo 2 del DM 147385:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
12. superfici di cui alla lettera t) dell’articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all’esterno dei terreni detenuti dall’azienda stessa.

6.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

11. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell’allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d’Incidenza ai sensi della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e della DGR n. 970 dell’11 maggio 2012.

La conduzione dell’azienda agricola con superfici aziendali ricadenti in aree ZPS ai sensi della direttiva 2009/147/CE o ZSC/SIC secondo la direttiva 92/43/CEE deve avvenire nel rispetto dei provvedimenti vigenti nell’area.

4.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA



Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

La Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

12. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
13. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
14. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
15. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2. Descrizioni delle deroghe a livello regionale

Non sono previste deroghe.

6. Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione al presente Criterio nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1.

Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. n. 64243 del 31/07/2026